



Comune di Grosseto

*Piano Triennale per la prevenzione della
corruzione*

*Programma triennale per la trasparenza e
l'integrità*

*Codice di Comportamento Integrativo dei
Dipendenti del Comune di Grosseto*



2016/2018

TESTO COORDINATO

INDICE:

sezione prima – Piano triennale per la prevenzione della corruzione

pag. 05	introduzione
pag. 06	soggetti coinvolti
pag. 07	struttura del piano anticorruzione
pag. 08	analisi organizzativa
pag. 08	mappatura sistematica dei processi delle aree a rischio e gestione del rischio
pag. 11	principali attività di prevenzione della corruzione
pag. 19	novità del nuovo piano triennale della corruzione 2016/2018
pag. 20	misure di prevenzione riguardanti tutto il personale
pag. 20	misure di prevenzione nei rapporti con i cittadini e le imprese
pag. 21	azioni per reprimere il rischio di conflitto di interesse - misure
pag. 21	tutele del dipendente che effettua segnalazione di illecito
pag. 21	applicazione delle disposizioni delle materie di inconfiribilità e incompatibilità D.Lgs. n.39/2013
pag. 24	attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro
pag. 25	avocazione potere sostitutivo
pag. 26	rotazione del personale
pag. 30	coordinamento del sistema di controllo interno ed il piano anticorruzione
pag. 31	coordinamento fra il piano esecutivo di gestione ed il piano anticorruzione
pag. 31	misure per il monitoraggio e l'aggiornamento del piano anticorruzione
pag. 32	procedure per la selezione e la formazione del personale

sezione seconda – Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (D.Lgs. n.33/2013)

pag. 34	premessa
pag. 35	stato di attuazione al 31/12/2015 del programma triennale 2015/2017
pag. 35	le principali novità del programma 2016/2018
pag. 36	organizzazione e funzioni dell'ente

pag. 37	procedimento di elaborazione ed adozione del programma
pag. 40	iniziative di comunicazione della trasparenza
pag. 40	carta dei servizi
pag. 41	termini e modalità di adozione del programma
pag. 42	processo di attuazione del programma

sezione terza – Codice di comportamento integrativo dei dipendente del Comune di Grosseto

pag. 47	art. 1 – oggetto del Codice
pag. 47	art. 2 – ambito di applicazione
pag. 48	art. 3 – procedure di adozione e modifica
pag. 49	art. 4 – applicazione
pag. 49	art. 5 – attività del Nucleo di Valutazione (N.d.V.) od O.I.V.
Pag. 49	art. 6 – attività dell'Ufficio procedimenti disciplinari
pag. 49	art. 7 – obbligo di servire il pubblico interesse e di agire esclusivamente con tale finalità
pag. 50	art. 8 – equilibrio tra qualità dei risultati e contenimento dei costi
pag. 50	art. 9 – parità di trattamento dei destinatari dell'azione amministrativa
pag. 54	art.10 – massima collaborazione con altre PP.AA.
pag. 54	art.11 – obblighi connessi al rapporto con i colleghi
pag. 55	art.12 - obblighi connessi al rapporto con il pubblico
pag. 56	art.13 – prevenzione della corruzione
pag. 57	art.14 – dirigenti
pag. 58	art.15 – contratti
pag. 58	art.16 – vigilanza oneri
pag. 59	art.17 – responsabilità conseguente alla violazione
pag. 59	art.18 - disposizioni di rinvio

*Piano Triennale per la Prevenzione
della Corruzione*

INTRODUZIONE

Il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC), disciplinato dalla Legge n.190/2012, costituisce lo strumento attraverso il quale le Amministrazioni devono prevedere, sulla base di una programmazione triennale, azioni e interventi efficaci nel contrasto ai fenomeni corruttivi concernenti l'organizzazione e l'attività amministrativa.

Con il termine corruzione, come precisato nella circolare n. 1/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica, non si riferisce solo ai reati previsti dal libro II, titolo II, capo I del Codice Penale (delitti contro la Pubblica Amministrazione) ma si intende “*ogni situazione in cui, nel corso dell'attività amministrativa si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati*”.

La Legge n.190/2012 pone quindi un'accezione ampia del fenomeno della corruzione e soprattutto si propone di superare un approccio meramente repressivo e sanzionatorio di tale fenomeno, promuovendo un sempre più intenso potenziamento degli strumenti di prevenzione, dei livelli di efficienza e trasparenza all'interno delle pubbliche amministrazioni. In questo contesto il Piano triennale di prevenzione della corruzione, adottato dalla Giunta comunale, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione, si propone tali obiettivi e in particolare deve:

- ⇒ individuare le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione;
- ⇒ prevedere meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;
- ⇒ prevedere obblighi di informazione nei confronti del Responsabile chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano;
- ⇒ monitorare il rispetto dei termini previsti dalla Legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;
- ⇒ monitorare i rapporti tra il Comune e i soggetti che con lo stesso stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti del Comune stesso;
- ⇒ individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori, rispetto a quelli previsti da disposizioni di Legge;
- ⇒ individuare metodologie per l'esercizio della procedura di avocazione o esercizio poteri sostitutivi ex D.L. n.5/2012 convertito in L. 35/2012);
- ⇒ individuare le procedure e le metodologie per la rotazione degli incarichi all'interno dell'Ente.

Il Piano, in sede locale si dimensiona, sostanzialmente, con le stesse modalità del Piano Nazionale Anticorruzione approvato dalla CIVIT - *Autorità Nazionale Anticorruzione* in data 11 settembre 2013, recentemente aggiornato con Determinazione ANAC n.12 del 28/10/2015, ed ha un obiettivo prioritario: realizzare le attività di *analisi e valutazione* dei rischi specifici di esposizione alla corruzione nell'ambito dell'Ente, individuando peculiari misure organizzative finalizzate a prevenire i rischi medesimi.

Nell'attesa che venga adottato un nuovo Piano Nazionale Anticorruzione, al quale conformarsi ed a seguito dell'attuazione della Legge n.124/2015 recante norme “*Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*”, che dovrà essere applicata nel corso del 2016, tramite decreti delegati, il presente Piano tiene conto delle Raccomandazioni ANAC, di cui alla determinazione 28 ottobre 2015 n.12 con la quale il PNA è stato aggiornato ed alla deliberazione

ANAC 13/02/2015 n.13.

Il PTPC si articola in tre sezioni:

la prima contiene il Piano anticorruzione vero e proprio, che si articola in:

- ⇒ aggiornamento, specie alla luce delle disposizioni del D.Lgs. n.33/2013;
- ⇒ analisi del modello organizzativo dell'Ente;
- ⇒ mappatura delle aree a rischio di corruzione;
- ⇒ azioni correttive previste, responsabilità e tempistica di attuazione per ogni area individuata;

la seconda include il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, che si coordina con il Piano anticorruzione attraverso successivi interventi di monitoraggio e aggiornamento, specie alla luce delle disposizioni del D.Lgs. n.33/2013;

la terza contiene il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici adottato in attuazione del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, che include il sistema dei Valori dell'Ente, ai quali detti comportamenti devono ispirarsi.

SOGGETTI COINVOLTI

Il processo di adozione del Piano e la sua attuazione prevede l'azione coordinata dei seguenti soggetti:

L'Organo di indirizzo politico

- ⇒ adotta il Piano e i suoi aggiornamenti;
- ⇒ adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione.

Il Responsabile della prevenzione - (individuato ai sensi dell'art.1, comma 7 della Legge n.190/2012 con disposizione del Sindaco n.51. in data 14/03/2013 nella figura del Segretario Generale.)

- ⇒ propone all'organo di indirizzo politico l'adozione del Piano;
- ⇒ definisce procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori esposti alla corruzione;
- ⇒ verifica l'efficace attuazione del Piano e della sua idoneità e propone le modifiche dello stesso in caso di accertate significative violazioni o quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'Amministrazione;
- ⇒ verifica, d'intesa con il dirigente competente, la rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività in cui è elevato il rischio di corruzione;
- ⇒ individua il personale da inserire nei programmi di formazione;
- ⇒ pubblica sul sito web della P.A. la relazione annuale prevista dalle linee guida ANAC sull'attività svolta;
- ⇒ riferisce sull'attività nei casi in cui l'organo di indirizzo politico lo richieda o qualora lo stesso Responsabile lo ritenga opportuno;
- ⇒ in qualità di Responsabile della trasparenza svolge le conseguenti funzioni (art. 43 del D.Lgs. n. 33 del 2013).

I Dirigenti dei Settori e Responsabili di ciascun Servizio

- ⇒ svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile;
- ⇒ partecipano al processo di gestione del rischio;
- ⇒ propongono le misure di prevenzione;
- ⇒ assicurano l'osservanza del Codice di comportamento e verificano le ipotesi di violazione da parte del proprio personale;
- ⇒ adottano le misure gestionali, quali l'avvio di procedimenti disciplinari, o la sospensione e la rotazione del personale in conformità alle previsioni contenute nel presente Piano;
- ⇒ osservano le misure contenute nel P.T.P.C.

Il Nucleo di Valutazione

- ⇒ svolge i compiti connessi all'attività anticorruzione nel settore della trasparenza amministrativa;
- ⇒ esprime un parere sul Codice di comportamento;
- ⇒ partecipa al processo di gestione del rischio.

L'Ufficio procedimenti disciplinari

- ⇒ svolge i procedimenti disciplinari nell'ambito di propria competenza;
- ⇒ provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell'autorità giudiziaria;
- ⇒ propone l'aggiornamento del Codice di comportamento.

Tutti i dipendenti del Comune

- ⇒ partecipano al processo di gestione del rischio;
- ⇒ osservano le misure contenute nel Piano e nel codice di comportamento;
- ⇒ segnalano le situazioni di illecito al proprio dirigente;
- ⇒ segnalano i casi personali di conflitto di interesse;

I collaboratori a qualsiasi titolo dell'amministrazione

- ⇒ osservano le misure contenute nel Piano;
- ⇒ segnalano le situazioni di illecito.

Per un'efficace attuazione del Piano tutti i soggetti coinvolti dovranno altresì:

- ⇒ lavorare insieme in uno spirito di solidarietà, onestà e trasparenza che incoraggi le buone relazioni, la collaborazione e la comunicazione reciproca;
- ⇒ valorizzare l'apporto di tutti al raggiungimento degli Obiettivi;
- ⇒ condividere obiettivi, metodologie e strumenti di lavoro con tutti i colleghi coinvolti nel processo;
- ⇒ garantire che il loro comportamento rifletta l'impegno per un ambito di lavoro libero da molestie di qualunque natura;
- ⇒ garantire il necessario impegno ai fini di un ambito di lavoro che assicuri sicurezza, salute e benessere;

STRUTTURA DEL PIANO ANTICORRUZIONE

Per poter essere efficace e garantire il risultato preordinato alla sua adozione il Piano Anticorruzione deve contenere:

- ⇒ l'analisi del modello organizzativo scelto dall'Ente: definizione di ruoli e responsabilità;
- ⇒ le aree di rischio (cd. mappatura dei rischi);
- ⇒ le principali attività per la prevenzione della corruzione;

- ⇒ la progettazione di un efficace Sistema di Controllo interno;
- ⇒ la formazione in tema di anticorruzione.

ANALISI ORGANIZZATIVA

Con la deliberazione di Giunta comunale n.358 del 06/10/2015 è stata approvata la nuova struttura organizzativa dell'Ente che conferma la suddivisione in Settori e Servizi (allegato sub A).

Tale configurazione organizzativa, rappresenta, al fine della gestione delle attività amministrative istituzionali e del conseguimento degli obiettivi dell'Amministrazione, un modello di organizzazione sia delle risorse umane che di quelle strumentali.

La progettazione del presente Piano prevede il massimo coinvolgimento dei Dirigenti con responsabilità organizzativa sulle varie strutture dell'Ente. In questa logica e in un'ottica di collaborazione tutti i Dirigenti (a norma dell'art. 16 del D.Lgs. n.165/2001, art. 20 del D.P.R. 3/1957, art. 1 della L. 20/1994 e art. 331 c.p.p.) sono tenuti a svolgere attività informativa nei confronti del Responsabile anticorruzione, anche su segnalazione dei propri dipendenti.

I Dirigenti nel provvedimento quadro, previsto dall'art. 17 comma 4 del vigente Regolamento di Organizzazione, indicano i nominativi dei dipendenti assegnati al proprio Settore cui siano demandate attività istruttorie nell'ambito di quelle ad alto rischio di corruzione.

Tale comunicazione è effettuata anche ai fini dell'individuazione del personale da inserire nei programmi di formazione.

Definita la procedura di standardizzazione dei processi interni per le attività a rischio di corruzione, i Dirigenti informano, i dipendenti assegnati a tali attività nell'ambito della struttura di competenza ed impartiscono loro le relative istruzioni operative al fine di assicurare il monitoraggio ed il feedback costante sulle attività.

In particolare, il dipendente assegnato ad attività a rischio di corruzione dovrà:

- ⇒ riferire al Dirigente l'andamento dei procedimenti assegnati ed il rispetto dei tempi dei procedimenti;
- ⇒ informare tempestivamente il Dirigente dell'impossibilità di rispettare i tempi del procedimento e di qualsiasi altra anomalia rilevata, indicando le motivazioni in fatto e in diritto che giustificano il ritardo. Il Dirigente dovrà intervenire tempestivamente per l'eliminazione delle eventuali anomalie riscontrate e, qualora le misure correttive non rientrino nella sua competenza normativa ed esclusiva, dovrà informare tempestivamente il Responsabile della prevenzione della corruzione, proponendogli le azioni correttive da adottare.

MAPPATURA SISTEMATICA DEI PROCESSI DELLE AREE A RISCHIO E GESTIONE DEL RISCHIO

La complessità del tema della gestione del rischio impone all'Ente di sviluppare efficaci strategie di prevenzione ed eliminazione delle criticità interne.

L'elaborazione di tali strategie richiede in primo luogo la disponibilità e la conoscenza di una serie di elementi informativi che vanno dai dati già presenti a quelli acquisibili a seguito di un'approfondita analisi interna.

Attraverso la combinazione di tali elementi, che consente analisi comparative delle diverse tipologie di criticità, è possibile definire delle aree prioritarie di intervento. Si tratta della c.d. “mappatura del rischio” che costituisce l'elemento fondamentale per l'identificazione delle criticità, per una più precisa valutazione degli eventi critici, delle loro cause e delle loro conseguenze e per una conseguente pianificazione delle azioni preventive e protettive.

L'identificazione dei pericoli e dei rischi rappresenta la prima tappa di un modello organizzativo dedicato alla prevenzione dei reati. Il pericolo può essere definito, ai fini che qui rilevano, come qualunque fattore, interno o esterno, in grado di nuocere alla corretta gestione societaria. Il rischio è invece la probabilità di accadimento o di ricorrenza di un evento anche in relazione alle tecniche attuate per prevenirlo. Una corretta mappatura dei rischi consente la valutazione analitica delle attività maggiormente esposte al rischio. Il rischio costituisce un danno diretto o indiretto di natura economica, patrimoniale, sanzionatoria per l'Ente o d'immagine verso l'esterno.

Per “gestione del rischio” si intende l'insieme delle attività coordinate, dirette a monitorare, guidare e tenere sotto controllo il funzionamento dell'Ente, con l'intento di eludere ex ante possibili situazioni che ne compromettano l'integrità.

Le principali fasi del processo di gestione del rischio sono rappresentate in maniera sintetica come segue:

1 - Analisi del contesto:

- 1.1 Contesto esterno
- 1.2 Contesto interno

2 - Valutazione del rischio:

- 2.1 identificazione del rischio
- 2.2 analisi del rischio
- 2.3 ponderazione del rischio

3 - Trattamento del rischio:

- 3.1 identificazione delle misure
- 3.2 programmazione delle misure

Si indicano di seguito le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, c.d. "aree di rischio":

Il Piano Nazionale Anticorruzione determina le Aree di Rischio comuni e obbligatorie, così suddivise:

MAPPATURA SISTEMATICA DEI PROCESSI	
AREE DI RISCHIO	PROCESSI
A - Area: Acquisizione e Progressione del Personale	Reclutamento
	Progressioni di carriera
	Conferimento di incarichi di collaborazione
B - Area: Contratti pubblici	Definizione dell'oggetto dell'affidamento
	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento
	Requisiti di qualificazione
	Requisiti di aggiudicazione
	Valutazione delle offerte
	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte
	Procedure negoziate
	Affidamenti diretti
	Revoca del bando
	Redazione del cronoprogramma
	Varianti in corso di esecuzione del contratto
	Subappalto
	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto
C - Area: Provvedimenti Ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire)
	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale)
	Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni, certificazioni a vario titolo, cambi di residenza, rilascio carte d'identità)
D - Area: Provvedimenti Ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati

E - Le altre aree di rischio sono previste all'art.1 comma 53 Legge n.190/2012) e si riportano d seguito:

1. trasporto di materiali a discarica per conto di terzi
2. trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi
3. estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti
4. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume
5. noli a freddo di macchinari

6. fornitura di ferro lavorato
7. noli a caldo
8. autotrasporti per conto di terzi
9. guardiania dei cantieri.

A queste aree di rischio obbligatorie, il Comune di Grosseto aggiunge:

F - Area: materie in generale oggetto di incompatibilità/inconferibilità

10. procedimento di convalida degli eletti degli organi di governo dell'Ente;
11. verifica incompatibilità componenti organi di governo;
12. applicazione delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità D.Lgs. 39/2013 per la dirigenza dell'Ente ed il personale del comparto;
13. Verifica inconferibilità incarichi esterni di consulenza e professionali.

G - Area: conferimento di incarichi a professionali per prestazioni intellettuali di qualsiasi tipologia

14. deliberazione di indirizzo per patrocinio dell'Ente nelle controversie legali dove l'Ente è parte attrice;
15. verifica puntuale dell'esistenza o meno di professionalità interne;
16. applicazione delle disposizioni in materia di inconferibilità;

PRINCIPALI ATTIVITA' DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

La Legge n.190/2012 prevede che le pubbliche amministrazioni indichino gli interventi organizzativi volti a prevenire il rischio di corruzione.

Si riportano di seguito gli interventi ritenuti necessari, individuati per ogni area di rischio di cui sopra:

Area acquisizione e progressione personale
(*riferita all'Area Risorse Umane*)

Misure di Prevenzione per i Concorsi Pubblici

- ⇒ pubblicazione sul sito dell'Amministrazione Trasparente di tutti i dati e le informazioni previste nel D.Lgs. n.33/2013
- ⇒ bando pubblico con indicazione dei requisiti di accesso e meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti
- ⇒ regolare composizione della Commissione nominata in conformità a quanto previsto nel regolamento .Ai Componenti della Commissione ed al Segretario verbalizzante deve essere applicato rigorosamente il Principio della Rotazione.
- ⇒ massima pubblicità e massima diffusione del bando mediante le forme di conoscenza legale e generale vigenti.
- ⇒ ammissione dei candidati predisposta dal responsabile del Procedimento sulla base dei requisiti indicati nel bando
- ⇒ prove di concorso definite nel rispetto del Regolamento:sorteggio delle prove, svolgimento delle prove in luogo aperto al pubblico, correzione delle prove in modo da mantenere l'anonimato, individuazione dei nominativi dei candidati solo al termine della correzione delle prove
- ⇒ dichiarazione all'atto dell'insediamento nella prima seduta di non trovarsi in rapporti di parentela o di lavoro o professionali con i candidati ammessi.

Area contratti pubblici - affidamento di lavori, servizi e forniture
(riferita a tutte le Aree dell'Ente)

Misure di Prevenzione per la Gestione degli Appalti di Lavori, Servizi e Forniture

- ⇒ pubblicazione sul sito dell'Amministrazione Trasparente di tutti i dati e le informazioni previste nel D.Lgs. n.33/2013;
- ⇒ preventiva Determinazione a Contrarre: questa deve riportare la tracciature del percorso decisionale esperito e deve essere adeguatamente motivata, così come previsto dal D.Lgs. n.163/2006 e dal D.P.R. n.207/2010, in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato;
- ⇒ programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture;
- ⇒ per servizi e forniture standardizzabili, nonché lavori di manutenzione ordinaria, adeguata valutazione della possibilità di ricorrere ad accordi quadro e verifica delle convenzioni/accordi quadro già in essere;
- ⇒ adozione di strumenti di programmazione partecipata (consultazioni preliminari, dibattiti pubblici strutturati, informative a gruppi già organizzati) prima dell'approvazione formale degli strumenti di programmazione dei lavori pubblici, anche al fine di individuare le opere da realizzarsi in via prioritaria;
- ⇒ rispettare il divieto di frazionamento o innalzamento artificioso dell'importo contrattuale;
- ⇒ privilegiare l'utilizzo degli acquisti a mezzo Consip, Mepa, motivandone puntualmente il mancato ricorso;
- ⇒ assicurare il confronto concorrenziale, definendo requisiti di partecipazione alle gare e di valutazione delle offerte chiari ed adeguati;
- ⇒ ridurre l'area degli affidamenti diretti ai casi ammessi dalle leggi o dal regolamento comunale;
- ⇒ verificare la congruità dei prezzi di acquisto di beni e servizi effettuati al di fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione e motivare negli atti il mancato ricorso al Mepa;
- ⇒ verificare la congruità dei prezzi di acquisto, di cessione dei beni immobili o costituzione/cessione diritti reali minori;
- ⇒ previsione di procedure interne che individuino criteri di rotazione nella nomina del RUP, tenuto conto delle specifiche competenze e dell'attuale situazione organizzativa, e atte a rilevare l'assenza di conflitto di interesse in capo allo stesso;
- ⇒ adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa;
- ⇒ quando il contratto è affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa si richiede puntuale preventiva definizione nel bando/lettera invito, dei criteri di valutazione e della loro ponderazione;
- ⇒ dopo la regolare acquisizione del codice CIG, di questo deve esserne data formale ed

espressa menzionato in ogni atto della procedura di affidamento, indicandone gli estremi normativi e fisici;

- ⇒ il modello contrattuale predefinito deve riportare al suo interno i riferimenti alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- ⇒ le varianti in corso d'opera devono essere adeguatamente motivate e ad esse deve essere allegata una relazione tecnica del Responsabile Unico del Procedimento che disegni puntualmente le ragioni poste a fondamento della variante stessa, indicando la categoria della variante ammessa dall'art. 132 del D.Lgs. n.163/2006 e la ragione tecnica della variante; inoltre, il Responsabile Unico del Procedimento, sulla base di quanto disposto dall'art. 132, co. 2, del D.Lgs. n.163/2006, deve attestare che nessuna responsabilità grava sul Progettista, fatta salva ogni prova contraria;
- ⇒ in tutti quei casi ammessi dalla legge, ed in cui la progettazione appartiene alla competenza del Responsabile Unico del Procedimento, compete al Dirigente dell'Area adottare la certificazione, e nel caso in cui RUP e Dirigente siano coincidenti la certificazione compete ad altro Dirigente titolato con funzioni tecniche;
- ⇒ nei casi in cui la percentuale della Perizia di Variante superi la metà del quinto dell'importo originario del contratto, la stessa deve essere comunicata tempestivamente e, comunque, non oltre cinque giorni dalla sua adozione, all'A.N.AC., nonché al Prefetto, dandone comunicazione contestuale anche all'Autorità Locale Anticorruzione.

Commissioni di gara

- ⇒ Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti;
- ⇒ tenuta di albi ed elenchi di possibili componenti delle commissioni di gara suddivisi per professionalità;
- ⇒ scelta dei componenti delle commissioni, tra i soggetti in possesso dei necessari requisiti, mediante estrazione a sorte in un'ampia rosa di candidati;
- ⇒ incompatibilità per il personale coinvolto nella fase progettuale, ad assumere la carica di commissario all'interno delle commissioni di gara, deputate alla valutazione del merito delle offerte ed alla scelta del contraente medesimo;
- ⇒ la scelta e la nomina dei componenti le commissioni di gara dovrà avvenire nel rispetto delle previsioni di cui al D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., nonché secondo criteri di rotazione;
- ⇒ verbalizzazione della dichiarazione all'atto dell'insediamento nella prima seduta di non trovarsi in rapporto di parentela o di lavoro o professionali con i partecipanti alla gara od al concorso (analoga dichiarazione rendono i soggetti nominati quali rappresentanti del Comune in enti, società, aziende od istituzioni);
- ⇒ rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:
 - a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;
 - b) di non svolgere o aver svolto «alcun altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta» (art. 84, co. 4, del Codice);
 - c) di non aver rivestito nel biennio precedente cariche di pubblico amministratore

- relativamente a contratti affidati dalle amministrazioni presso le quali hanno prestato servizio.;
- d) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);
 - e) di non aver concorso, «in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi» (art. 84, co. 6, del Codice);
 - f) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali;
 - g) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice.
- ⇒ Per le gare di forniture di importo sopra la soglia comunitaria ex art.214 comma 1 e art.125 comma 9 D.Lgs. n. 163/2006 e per i lavori per importi superiori ai 200.000,00 euro art. 122 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 acquisizione da parte del RUP di una specifica dichiarazione, sottoscritta da ciascun componente della commissione giudicatrice, attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità con l'impresa aggiudicataria della gara e con l'impresa seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi 5 anni;
- ⇒ le buste di entrambe le offerte di gara, sia quella relativa alla documentazione amministrativa, che quella relativa all'offerta economica, a prescindere dal criterio di aggiudicazione stabilito, devono essere aperte alla presenza di due testimoni;
- ⇒ entrambe le offerte, sia quella tecnica che quella economica, debbono essere viste da tutti i Componenti della Commissione e dai testimoni, al momento della loro apertura, e prima ancora di essere verificate e valutate: questa operazione risponde a criteri oggettivi di trasparenza;
- ⇒ fatta eccezione dei casi in cui la Commissione debba procedere alla valutazione di elementi discrezionali, l'aggiudicazione avviene sempre in seduta pubblica: il luogo, la data e l'ora dell'inizio delle operazioni di apertura delle buste, che precedono l'aggiudicazione, sono comunicati e diffusi tramite pubblicazione sul Sito Web istituzionale dell'Ente per darne formale notizia agli operatori economici invitati e ad ogni altro contro interessato;
- ⇒ conservazione degli atti, tra le varie fasi di gara in armadio chiuso a chiave con annotato a verbale il nominativo del consegnatario individuato nel Segretario della Commissione. Menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta ed individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici).

Esecuzione del contratto

- ⇒ Check list relativa alla verifica dei tempi di esecuzione, da effettuarsi con cadenza prestabilita e trasmettersi al Servizio controlli interni al fine di attivare specifiche misure di intervento in caso di eccessivo allungamento dei tempi rispetto al cronoprogramma;
- ⇒ controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo;
- ⇒ verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti;
- ⇒ definizione di un adeguato flusso di comunicazioni al fine di consentire al RUP di avere

tempestiva conoscenza dell'osservanza degli adempimenti in materia di subappalto;

- ⇒ in caso di subappalto, ove si tratti di società schermate da persone giuridiche estere o fiduciarie, obbligo di effettuare adeguate verifiche per identificare il titolare effettivo dell'impresa subappaltatrice in sede di autorizzazione del subappalto;
- ⇒ per opere di importo rilevante, pubblicazione online di rapporti periodici che sintetizzino, in modo chiaro ed intellegibile, l'andamento del contratto rispetto a tempi, costi e modalità preventivate in modo da favorire la più ampia informazione possibile;
- ⇒ pubblicazione, contestualmente alla loro adozione e almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di adozione delle varianti;
- ⇒ fermo restando l'obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni;
- ⇒ predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina dei collaudatori, da selezionare di volta in volta tramite rotazione;
- ⇒ pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di collaudo;

Misure di Prevenzione per la Gestione della Procedura aperta (Bandi di gara):

- ⇒ completa accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese;
- ⇒ pubblicazione del nominativo dei soggetti cui ricorrere in caso di ingiustificato ritardo o diniego dell'accesso ai documenti di gara;
- ⇒ predisposizione di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte;
- ⇒ utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici;
- ⇒ obbligo di dettagliare nel bando di gara in modo trasparente i requisiti minimi di ammissibilità delle varianti progettuali in sede di offerta;
- ⇒ previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità;
- ⇒ introduzione di misure atte a documentare il procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica della congruità dell'anomalia, specificando espressamente le motivazioni nel caso in cui, all'esito del procedimento di verifica, la stazione appaltante non abbia proceduto all'esclusione;
- ⇒ rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area;
- ⇒ pubblicazione sul sito internet della amministrazione, per estratto, dei punteggi attribuiti agli offerenti all'esito dell'aggiudicazione definitiva;
- ⇒ obbligo di preventiva pubblicazione online del calendario delle sedute di gara;

- ⇒ i Bandi di Gara devono contenere e prevedere solo ciò che è assolutamente e strettamente necessario a garantire la corretta e migliore esecuzione della prestazione, sia sotto il profilo finanziario, che sotto il profilo tecnico, in applicazione degli artt. 41 e 42 del D.Lgs. n.163/2006 che collegano funzionalmente ed esclusivamente i all'oggetto della prestazione, così come affermato nella Determinazione n.4 del 16/10/2012 dell'AVCP ora A.N.AC.

Misure di Prevenzione per l’Affidamento degli Appalti di Servizi e Forniture in economia
(Con specifico riguardo alle procedure negoziate, affidamenti diretti, in economia o comunque sotto soglia comunitaria)

- ⇒ Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l’individuazione delle imprese da invitare. quali sono state le motivazioni della scelta; attestazione che l’oggetto è ricompreso nell’elenco di quelli che si possono affidare in economia, che il valore è ricompreso nella soglia di valore degli affidamenti in economia, che l’Operatore economico non abbia avuto aggiudicazioni in una procedura analoga da almeno sei mesi;
- ⇒ attestazione nella Determinazione a contrarre che è stato rispettato il Principio di Rotazione così come appena espresso;
- ⇒ verifica puntuale da parte del Servizio provveditorato e degli altri Servizi interessati della possibilità di accorpate le procedure di acquisizione di forniture, di affidamento dei servizi o di esecuzione dei lavori omogenei;
- ⇒ direttive/linee guida interne che introducano come criterio tendenziale modalità di aggiudicazione competitive ad evidenza pubblica ovvero affidamenti mediante cottimo fiduciario, con consultazione di almeno 3 operatori economici o secondo quanto stabilito da altro regolamentazione interna, anche per procedure di importo inferiore a 40.000 euro.

Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
(relativo a tutte le Aree dell’Ente)

Misure di Prevenzione per i Procedimenti Amministrativi - Pubblicazione dei Termini dei Procedimenti e dei Documenti che corredano l’Istanza di parte

- ⇒ Pubblicazione sul sito dell'Amministrazione Trasparente di tutti i dati e le informazioni previste nel D.Lgs. n.33/2013;
- ⇒ obbligo di definire i tempi dei procedimenti dell’Area di competenza, nonché della loro pubblicazione sul Sito dell’Ente;
- ⇒ obbligo di pubblicare sul Sito dell’ente, l’elenco degli atti e documenti che il cittadino ha l’onere di produrre a corredo dell’istanza e dei termini entro cui il provvedimento sarà emanato;
- ⇒ in relazione ai Provvedimenti che terminano con il silenzio assenso, il Dirigente deve, in ogni caso, indicare nella tipologia del procedimento rispetto al quale si applica l’istituto in parola, i termini e l’applicazione dell’art. 20 della Legge n.241/1990, in modo tale che il privato abbia contezza del fatto che quel determinato procedimento non si conclude attraverso l’adozione di un provvedimento espresso, ma attraverso l’Istituto giuridico del

silenzio positivamente tipizzato che equivale, giuridicamente, all'adozione dell'atto espresso.

Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
(relativo a tutte le Aree dell'Ente)

Misure di Prevenzione per la Concessione di benefici economici

- ⇒ Corretta applicazione del vigente Regolamento per la concessione di benefici economici (approvato con deliberazione C.C. n. 43 del 20/05/2008)che disciplina puntualmente le modalità di erogazione dei benefici, intendendosi per tali i patrocini, le sovvenzioni, i contributi, i sussidi, gli ausili finanziari nonché l'attribuzione di altre utilità e/o vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati e associazioni presenti e/o operanti nel territorio comunale;
- ⇒ corretta applicazione del regolamento per la concessione e l'uso degli spazi e delle strutture comunali destinati ad attività culturali, approvato con deliberazione C.C. n.45 del 08/03/2011, che disciplina puntualmente le condizioni e le modalità di concessione ed utilizzo del Cassero Senese (locali della Fortezza ed area del teatro all'aperto), delle Sale espositive e locali del Museo Archeologico e d'Arte, del Teatro degli industri, della Chiesa dei Bigi;
- ⇒ elaborazione di un regolamento per la concessione degli altri spazi e sale comunali, ad oggi assente, che ne disciplini condizioni e modalità di concessione ed utilizzo. Tale Regolamento dovrà essere approvato nel corso dell'esercizio finanziario 2016;
- ⇒ pubblicazione sul sito dell'Amministrazione Trasparente di tutti i dati e le informazioni previste nel D.Lgs. n.33/2013;
- ⇒ attento monitoraggio della normativa e della giurisprudenza in materia di concessioni demaniali marittime per adeguare le attività del Comune allo *ius superveniens* di origine legislativa e/o giurisprudenziale, tenendo in considerazione il concetto generale dell'evidenza pubblica.

Area di rischio ex art.1, comma 53 della legge n.190/2012
(ad essa si applicano le misure previste per l'Area Contratti)

Area di rischio "materie in generale oggetto di incompatibilità /inconferibilità

- ⇒ in sede di convalida degli eletti o in caso di surroga, sottoscrizione da parte dei consiglieri comunali eletti di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità;
- ⇒ sottoscrizione da parte degli assessori nominati dal Sindaco di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità;
- ⇒ sottoscrizione da parte della dirigenza e del Segretario Generale di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'assenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità ai sensi del D.Lgs. n.39/2013 (al momento dell'incarico e per ogni anno di durata dello stesso);
- ⇒ pubblicazione sul sito dell'Amministrazione Trasparente di tutti i dati e le informazioni previste nel D.Lgs. n.33/2013.

Area: conferimento di incarichi a professionali per prestazioni intellettuali di qualsiasi tipologia

- ⇒ applicazione della normativa prevista dal D.Lgs. n.39/2013 anche per gli incarichi esterni di consulenza e professionali;
- ⇒ pubblicazione sul sito dell'Amministrazione Trasparente di tutti i dati e le informazioni previste nel D.Lgs. n.33/2013;
- ⇒ gli incarichi per patrocinio dell'Ente nelle controversie davanti a ogni Giudice di ogni ordine e grado scelti mediante i criteri della rotazione e della specializzazione professionale;
- ⇒ per il conferimento degli incarichi di servizi di ingegneria, applicazione della normativa contenuta nel D.Lgs. n.163/2006;
- ⇒ conferimento degli incarichi di consulenza/studio/ricerca tramite l'applicazione della disciplina di cui al Regolamento di Organizzazione dell'Ente.

In termini più generali, gli interventi per prevenire e contrastare la corruzione, devono interessare i diversi momenti e ambiti dell'agire amministrativo e in particolare devono riguardare i meccanismi di formazione della decisione, i meccanismi di attuazione e infine i meccanismi di controllo, come di seguito esemplificato.

Nei meccanismi di formazione delle decisioni:

Nella trattazione e nell'istruttoria degli atti:

- ⇒ rispettare l'ordine cronologico di protocollazione dell'istanza;
- ⇒ redigere gli atti in modo semplice e comprensibile;
- ⇒ rispettare il divieto di aggravio del procedimento;
- ⇒ distinguere, di norma, l'attività istruttoria e la relativa responsabilità dell'adozione dell'atto finale, in modo tale che per ogni provvedimento siano coinvolti almeno due soggetti: l'Istruttore proponente e il Dirigente.

Nella formazione dei provvedimenti, con particolare riferimento agli atti in cui vi sia ampio margine di discrezionalità amministrativa o tecnica motivare adeguatamente l'atto; l'onere di motivazione è tanto più stringente quanto è ampia la sfera della discrezionalità.

Per consentire a tutti coloro che vi abbiano titolo o interesse di partecipare e accedere alle attività secondo quanto consentito dalla Legge, gli atti dell'Ente dovranno, per quanto possibile, riportarsi ad uno stile comune, curando che i provvedimenti conclusivi dei procedimenti riportino nella premessa sia il preambolo che la motivazione. Il preambolo è composto dalla descrizione del procedimento svolto, con l'indicazione con stile chiaro e comprensibile di tutti gli atti prodotti e di cui si è tenuto conto per pervenire alla decisione finale, al fine di consentire di ricostruire il procedimento amministrativo seguito. La motivazione indica i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione.

Nella comunicazione del nominativo del Responsabile del procedimento, dovrà essere indicato l'indirizzo mail cui rivolgersi.

Monitorare i rapporti con i soggetti che contraggono con il Comune, inserendo apposite frasi negli atti finali dei procedimenti amministrativi che attengono alle categorie di attività a rischio corruzione individuate dalla Legge n.190/2012; è necessario pertanto dare atto di tale monitoraggio inserendo nel testo dei provvedimenti frasi standard del tipo: *“di dare atto che sono state verificate eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'Amministrazione di cui al presente procedimento, con esito negativo”*.

Allocare correttamente il rischio negli accordi con i privati in materia urbanistica ed in ogni altro ambito.

Rispettare i tempi previsti per le fasi endoprocedimentali per il rilascio dei provvedimenti finali.

Nei meccanismi di attuazione delle decisioni:

- ⇒ Rilevare i tempi medi di pagamento;
- ⇒ monitoraggio all'interno dei Settori dei procedimenti conclusi fuori termine e le motivazioni delle anomalie;
- ⇒ implementare la digitalizzazione dell'attività amministrativa in modo tale da assicurare trasparenza e tracciabilità;
- ⇒ in attesa della realizzazione di un scadenziario generale della scadenza dei contratti dell'intero Ente, tenere presso ogni Settore uno scadenziario dei contratti in corso (o altro strumento operativo interno), al fine di monitorare le scadenze evitando le proroghe non espressamente previste per Legge.

Nei meccanismi di controllo delle decisioni:

- ⇒ Attuare il rispetto della distinzione dei ruoli tra i Dirigenti, i Responsabili di Procedimento e Organi politici nei meccanismi di controllo delle decisioni.
- ⇒ Al fine di dare concreta attuazione agli strumenti di prevenzione della corruzione, l'attività del Responsabile della prevenzione della corruzione è affiancata dall'attività dei Dirigenti ai quali sono attribuiti obblighi di collaborazione, di monitoraggio e di azione diretta in materia di prevenzione della corruzione. Inoltre il Responsabile della prevenzione della corruzione deve assicurare il necessario coordinamento tra il presente Piano e il Piano triennale della performance, nonché con l'attuazione del Piano della trasparenza. In particolare gli obiettivi assegnati ai Dirigenti dovranno tenere conto delle azioni indicate nel Piano e dovranno essere finalizzati ad una attuazione ed implementazione dello stesso
- ⇒ Il Sistema di misurazione e valutazione della performance dovrà tenere conto dei risultati raggiunti in questo ambito.

IL PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLE CORRUZIONE DEL COMUNE DI GROSSETO 2016/2018 - NOVITA'

Il Responsabile della prevenzione della corruzione , a partire dal mese di **ottobre 2015**, ha avviato le attività propedeutiche alla predisposizione del Piano 2016/2018

Anche nella predisposizione del nuovo Piano di prevenzione, in continuità con quanto realizzato per l'approvazione del Piano 2015/2017, sono stati coinvolti in qualità di referenti tutti i dirigenti dei settori ed i responsabili dei servizi , attraverso la revisione di una specifica scheda finalizzata a verificare gli adempimenti necessari alla gestione del rischio corruzione , in modo uniforme in tutti i settori del Comune di Grosseto

Nell'ambito delle aree di rischio sopra individuate ed in quelle ulteriori individuate da ogni Settore/Servizio sono stati indicati i processi che, in funzione della situazione specifica del Comune, presentano possibili rischi per l'integrità. Si è proceduto pertanto ad una attività di mappatura dettagliata dei processi/procedimenti/attività divisi per Settore e Servizio che presentano situazioni di rischio, sulla base di una approfondita analisi e valutazione del rischio stesso.

Si è previsto per ogni processo/attività una breve descrizione dei fattori di rischio che possono verificarsi. Tali rischi possono riguardare diversi momenti e fasi dell'attività amministrativa:

adozione del provvedimento, scelta contraente/beneficiario, esecuzione degli atti e dei contratti, comportamento degli operatori, ecc.

Accanto ad ogni processo/attività è indicato il livello di rischio (bassissimo, basso, medio, elevato, elevatissimo). Tale indicazione è valutata sulla base della natura dell'attività, tenuto conto anche di tutti gli interventi già attuati dai singoli Settori/Servizi (regolamentazioni, sistemi monitoraggio e controllo, procedure di trasparenza, etc.) che riducono il livello di rischio. In base al livello di rischio, si devono prevedere interventi volti a prevenire la corruzione più o meno incisivi ed a tal fine sono state individuate le azioni per il contrasto e la prevenzione della corruzione - (Allegato sub B).

MISURE DI PREVENZIONE RIGUARDANTI TUTTO IL PERSONALE

Ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs n.165/2001, così come introdotto dall'art. 1, comma 46 della L. n.190/2012, coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale:

- a) non possono far parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
- b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici proposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
- c) non possono far parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere

Il dipendente, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, è tenuto a comunicare – non appena ne viene a conoscenza – al Responsabile della prevenzione, di essere stato sottoposto a procedimento di prevenzione ovvero a procedimento penale per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro del codice penale.

MISURE DI PREVENZIONE NEI RAPPORTI CON I CITTADINI E LE IMPRESE

Costituiscono misure idonee a prevenire i fenomeni di corruzione le seguenti procedure da seguire nei rapporti con i cittadini e le imprese:

- ⇒ la comunicazione di avvio del procedimento: il Comune comunica al cittadino, imprenditore, utente, che chiede il rilascio del provvedimento autorizzativo, abilitativo, concessorio oppure qualsiasi altro provvedimento o atto, il nominativo del Responsabile del Procedimento, l'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti e dello stato del procedimento, il termine entro il quale sarà concluso il procedimento amministrativo, l'email ed il sito internet del Comune;
- ⇒ tutti i cittadini e gli imprenditori che si rivolgano al Comune per ottenere un provvedimento nelle materie ad alto rischio corruzione si devono impegnare a:
 - non offrire, accettare o richiedere somme di danaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine del rilascio del provvedimento amministrativo richiesto o al fine di provocare violazione della Legge e lo svolgimento dell'attività amministrativa dalle finalità fissate dalla Legge:

- denunciare immediatamente alla Procura della Repubblica ed alle forze di Polizia ogni illecita richiesta di danaro o altra utilità ovvero offerta di protezione o estorsione di qualsiasi natura che venga avanzata nei confronti di propri rappresentanti o dipendenti, di familiari dell'imprenditore o di eventuali soggetti legati all'impresa da rapporto professionali;
- comunicare ogni variazione delle informazioni riportate nei certificati camerali concernenti la compagine sociale;
- indicare eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli imprenditori e i Responsabili di Settore e i dipendenti dell'Amministrazione.

AZIONI PER REPRIMERE IL RISCHIO DI CONFLITTO DI INTERESSE - MISURE

L'art. 1, comma 41, della Legge n.190/2012 ha introdotto l'art. 6 bis nella Legge n. 241 del 1990, rubricato "*Conflitto di interessi*".

L'art. 6 bis deve essere inoltre letto congiuntamente agli art. 6 (*comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse*) e 7 (*Obbligo di astensione*) del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62

Nel Codice di Comportamento allegato viene espressamente disciplinato l'obbligo di astensione previsto negli articoli sopra indicati

Tra le misure organizzative che si intendono adottare è prevista l'attestazione da parte di ogni responsabile del procedimento all'atto dell'assunzione della determina che non sussiste un potenziale o attuale conflitto di interessi mediante la dicitura: "*Il sottoscritto dichiara che non sussistono conflitti di interessi , anche solo potenziali, né gravi ragioni di convenienza che impongono un dovere di astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento, in capo all'istruttore ed estensore materiale dell'atto, né in capo al responsabile del procedimento e/o dirigente firmatario dell'atto medesimi*"

La presenza della suddetta dicitura e la sua corrispondenza alla realtà sarà oggetto di controllo successivo sugli atti.

TUTELA DEL DIPENDENTE CHE EFFETTUA SEGNALAZIONI DI ILLECITO

L'art. 54 bis del D.Lgs. 165/2001 prevede espressamente che il dipendente pubblico possa segnalare le condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro.

Ai sensi di quanto previsto dalla Determinazione 28/04/2015, n. 6 dell'A.N.A.C. "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. Whistleblower), nel Codice di Comportamento allegato, è riportata la procedura per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite all'interno dell'Amministrazione

APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INCONFERIBILITA' E INCOMPATIBILITA' D.LGS. N.39/2013

In attuazione del comma 49, art. 1, della Legge n.190/2012, il Legislatore ha adottato il Decreto Legislativo n.39/2013 recante le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico.

Sono tre le cause di inconferibilità degli incarichi:

- ⇒ la presenza di condanne penali anche non definitive per reati contro la pubblica amministrazione,
- ⇒ la provenienza da incarichi e cariche in enti privati,
- ⇒ la provenienza da organi di indirizzo politico.

Lo svolgimento di funzioni in organi di indirizzo politico costituisce invece causa di incompatibilità.

L'Ente vigila in ordine alla sussistenza di eventuali cause di inconferibilità di cui al Capo III e al Capo IV del D.Lgs n.39/2013, per ciò che concerne il conferimento di incarichi dirigenziali.

A tal fine, il destinatario dell'incarico dirigenziale, produce dichiarazione sostitutiva di certificazione, secondo quanto previsto dall'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, pubblicata sul sito istituzionale del Comune o della Società conferente.

Le violazioni in tema di inconferibilità determinano la nullità dell'incarico (art.17, D.Lgs. n.39/2013) e l'applicazione delle connesse sanzioni (art. 18 D.Lgs. n.39/2013)

L'Ente vigila altresì in ordine alla sussistenza di eventuali cause di incompatibilità di cui al Capo V ed al Capo VI, ai sensi del D.Lgs. n.39/2013, per ciò che concerne il conferimento di incarichi dirigenziali.

A tal fine, il destinatario dell'incarico dirigenziale, produce dichiarazione sostitutiva di certificazione, secondo quanto previsto dall'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, pubblicata sul sito istituzionale del Comune o della Società conferente.

Il controllo in parola deve essere effettuato:

- ⇒ all'atto del conferimento dell'incarico;
- ⇒ annualmente;
- ⇒ e su richiesta, nel corso del rapporto.

Il responsabile dell'anticorruzione contesta all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità di cui al D.Lgs. n.33/2013; segnala i casi di possibile violazione delle disposizioni del D.Lgs. n.39/2013 all'Autorità nazionale anticorruzione, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 215, nonché' alla Corte dei conti, per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative.

Il provvedimento di revoca dell'incarico amministrativo di vertice o dirigenziale conferito al soggetto cui sono state affidate le funzioni di responsabile, comunque motivato, e' comunicato all'Autorità nazionale anticorruzione che, entro trenta giorni, può formulare una richiesta di riesame qualora rilevi che la revoca sia correlata alle attività svolte dal responsabile in materia di prevenzione della corruzione. Decorso tale termine, la revoca diventa efficace

Gli atti di conferimento di incarichi adottati in violazione delle disposizioni del D.Lgs. n.39/2013 e i relativi contratti sono nulli.

L'art.18 del D.Lgs. n.39/2013 prevede che:

1. i componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli sono responsabili per le conseguenze economiche degli atti adottati. Sono esenti da responsabilità i

componenti che erano assenti al momento della votazione, nonché i dissenzienti e gli astenuti.

2. I componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli non possono per tre mesi conferire gli incarichi di loro competenza.
3. Le regioni, le province ed i comuni provvedono entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto ad adeguare i propri ordinamenti individuando le procedure interne e gli organi che in via sostitutiva possono procedere al conferimento degli incarichi nel periodo di interdizione degli organi titolari.

In attuazione di quanto sopra la Giunta Comunale con propria deliberazione n.278 del 30/07/2013, ha adottato le seguenti misure di attuazione di quanto disciplinato dall'art.18, comma 3 del D.Lgs. n.39/2013;

- a) è attribuita al Responsabile della prevenzione della corruzione la funzione di contestazione, qualora ne sia venuto a conoscenza, dell'esistenza di cause di inconferibilità o di incompatibilità nell'assunzione di funzioni o incarichi ed il correlato potere di denuncia alle competenti autorità;
- b) nel caso in cui un organo del Comune abbia conferito un incarico in violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n.39/2013, il medesimo affidamento è nullo e l'organo stesso è interdetto al conferimento dell'incarico per tre mesi;
- c) nel caso di cui al punto B) il responsabile della prevenzione della corruzione, dopo aver accertato la nullità, comunica la circostanza all'organo conferente ed al soggetto incaricato e dà avvio alla procedura di recupero delle somme indebitamente percepite nonché alla procedura surrogatoria di seguito indicata;
- d) entro 15 giorni dall'accertamento della nullità dell'incarico, il Responsabile della Prevenzione della corruzione invita l'organo surrogante a valutare la necessità di affidare nuovamente l'incarico di cui è stata accertata la nullità;
- e) se l'organo surrogante valuta che sussista, per disposizione di Legge o di regolamento, l'obbligo giuridico di procedere alla nomina, ovvero se, comunque, ritenga opportuno mantenere l'incarico, procede entro dieci giorni ad attivare la procedura di nomina da concludersi entro i successivi dieci giorni, salvo norme che impongono termini più ampi.

f) L'organo surrogante è così individuato:

- ⇒ il Consiglio Comunale, se l'affidamento nullo sia stato operato dalla Giunta Comunale
- ⇒ la Giunta Comunale, se l'affidamento nullo sia stato operato dal Consiglio Comunale
- ⇒ il Vice Sindaco, se l'affidamento nullo sia stato operato dal Sindaco
- ⇒ il Segretario Generale, se l'affidamento nullo sia stato operato da un Dirigente di Settore
- ⇒ il Vice Segretario Generale, se l'affidamento nullo sia stato operato dal Segretario Generale

- g) Prima di assumere un incarico attribuito dal Comune, l'interessato è tenuto a presentare una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità o di incompatibilità indicato nel D.Lgs.39/2013;
- h) tale dichiarazione deve essere presentata anche nel corso dell'incarico con cadenza annuale;
- i) le dichiarazioni sono pubblicate sul sito web istituzionale dell'Ente in apposita voce della sezione "Amministrazione Trasparente";
- j) I dirigenti responsabili dei settori, in fase di redazione dei decreti o provvedimenti di nomina o disciplinari di incarico, hanno cura di assicurare l'ottemperanza alle presenti disposizioni acquisendo agli atti, anteriormente alla sottoscrizione del decreto di nomina, la dichiarazione redatta su apposito modulo di insussistenza di una delle cause di inconferibilità o di incompatibilità indicate nel D.Lgs. n.39/2013;

- k) in relazione alla verifica intermedia, in corso di incarico pluriennale, la dichiarazione va acquisita entro il 30 giugno di ogni anno;
- l) nel caso in cui un organo del Comune abbia conferito un incarico in violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n.39/2013, il medesimo affidamento è nullo e l'organo stesso è interdetto al conferimento dell'incarico per tre mesi.

ATTIVITA' SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

L'art.53, comma 16 ter, del D.Lgs. n.165 del 2001 e ss.mm.ii.(comma introdotto dall'art.1, comma 42 della Legge n.190/2012) testualmente recita:

“ I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, non possono svolgere , nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”

Con il presente Piano si impartiscono le seguenti direttive:

- A cura del Dirigente del Settore Risorse Umane, nei contratti di assunzione del personale deve essere inserita la clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente;
- A cura dei Dirigenti, dei Responsabili di Posizione Organizzativa e dei Responsabili di procedimento, nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, deve essere inserita la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro;
- I Dirigenti, i Responsabili dei Servizi, i componenti delle Commissioni di gara, i Responsabili di procedimento, per quanto di rispettiva competenza, devono disporre l'esclusione dalla procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa la situazione di cui al punto precedente;
- I Dirigenti, i Responsabili dei Servizi, devono proporre alla Giunta la costituzione in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex dipendenti per i quali sia emersa la violazione dei divieti contenuti nell'art.53, comma 16 ter del D.Lgs. n.165/2001 e ss.mm.ii.
- Gli atti di adeguamento previsti devono essere adottati senza ritardo.
- I Dirigenti e tutti i Responsabili dei Servizi devono controllare l'esatto adempimento di quanto sopra indicato e di riferire al Responsabile anticorruzione l'esito e le modalità del controllo.
- L'ufficio contratti è incaricato di controllare che nelle bozze di contratto di appalto, da rogare in forma pubblica, sia inserita la clausola di cui al punto 2. con il seguente testo *“Ai sensi dell'art.53, comma 16 ter, del D.Lgs. n.165/2001 e ss.mm.ii., l'aggiudicatario - sottoscrivendo il presente contratto - attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni , nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto”*.

L'art.6 del D.L. 24/06/2014, n.90 convertito con modificazioni dalla Legge 11/08/2014, n.114 – che modifica l'art. 5, comma 9 del D.L. 06/07/2012, n.95, convertito con modificazioni dalla Legge 07/08/2012, n.135- ha introdotto il divieto di incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza e testualmente recita :” *E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2011, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché' alle autorità' indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società' e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già' lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni e', altresì', fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società' da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-Legge 31 agosto 2013, n.101, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 ottobre 2013, n.125. Incarichi e collaborazioni sono consentiti, esclusivamente a titolo gratuito e per una durata non superiore a un anno, non prorogabile ne' rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata. Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del presente comma nell'ambito della propria autonomia.*”

AVOCAZIONE POTERE SOSTITUTIVO

L'art. 2 della Legge n.241 del 1990 e ss.mm.ii, dispone che, ove un procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. (Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo).

La mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.

Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento , il privato può rivolgersi al il soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

In attuazione della citata Legge, la Giunta Comunale con propria deliberazione n. 219 del 15/05/2012,ha individuato il Segretario Generale del Comune, quale soggetto titolare del potere sostitutivo nei confronti del Funzionario responsabile del servizio che nei termini di Legge non abbia concluso il procedimento per inerzia o ritardo dello stesso.

L'esercizio del potere sostitutivo deve comunque essere sollecitato, con richiesta del privato interessato al provvedimento, indirizzata al Segretario Generale, il quale, ricevuta la denuncia di omessa chiusura del procedimento, servendosi delle strutture competenti, ha un termine pari alla metà di quello originariamente previsto per l'adozione del provvedimento.

ROTAZIONE DEL PERSONALE

L'art. 1 comma 5, lett. b, della Legge n. 190/2012 prevede per le Pubbliche Amministrazioni la rotazione degli incarichi per dirigenti e funzionari.

Lo scorso anno, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, ha provveduto ad inserire, nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione (PTPC) una apposita sezione dedicata alla rotazione degli incarichi. La Giunta Comunale ha ritenuto, come da deliberazione in atti, di stralciare la suddetta sezione nell'anno 2015 con la motivazione di mancanza di riferimenti giurisprudenziali in una materia così delicata di prima applicazione. Per la stesura del PTPC 2016, a differenza dello scorso anno, si hanno ulteriori importanti approfondimenti a seguito della deliberazione ANAC n. 13 del 13/02/2015 "*valutazione delle autorità sui provvedimenti in materia di rotazione all'interno del corpo di polizia di Roma capitale*".

Tale fonte di diritto, come sottolineato e chiarito anche nella giornata della trasparenza tenutasi dall'Ente in data 18/11/2015, permette di mettere a fuoco, in maniera sistematica e puntuale, le problematiche sottese all'indispensabile strumento della prevenzione della corruzione costituito dalla rotazione degli incarichi.

Le censure sollevate dall'ANAC con la deliberazione n.13/2015 costituiscono utili indicazioni generali per una applicazione corretta dello strumento organizzativo in esame.

Da una attenta lettura della deliberazione succitata emerge quanto segue:

- a) la rotazione degli incarichi riguarda tutte le categorie di lavoratori esposti a rischio corruttivo (dirigenti, funzionari, dipendenti) con una disciplina metodologica di rotazione anche diversa;
- b) che l'individuazione delle aree a rischio deve avvenire per l'intera struttura comunale e per l'intero complesso delle funzioni, procedimenti amministrativi e dei processi dell'intera struttura con il PTPC e non rinviato ad un momento successivo;
- c) che i criteri di rotazione non debbano essere generici ma dettagliati ed analitici;
- d) dovuta informazione alle OO.SS. inizialmente con una prima nota informativa;

dalla deliberazione n. 13/2015 si evincono pertanto i seguenti indirizzi:

- 1) la rotazione è rimessa alla autonoma determinazione delle Amministrazioni, che in tal modo potranno adeguare la misura alla concreta situazione dell'organizzazione dei propri Uffici;
- 2) la rotazione incontra dei limiti oggettivi, quali l'esigenza di assicurare il buon andamento e la continuità dell'azione amministrativa e di garantire la qualità delle competenze professionali necessarie per lo svolgimento di talune attività specifiche, con particolare riguardo a quelle con elevato contenuto tecnico. Pertanto non si deve dare luogo a misure di rotazione se esse comportano la sottrazione di competenze professionali specialistiche da uffici cui sono affidate attività ad elevato contenuto tecnico;
- 3) la rotazione incontra dei limiti soggettivi, con particolare riguardo ai diritti individuali dei dipendenti soggetti alla misura ed ai diritti sindacali. Le misure di rotazione devono contemperare le esigenze di tutela oggettiva dell'Amministrazione (il suo prestigio, la sua imparzialità, la sua funzionalità) con tali diritti;
- 4) i criteri di rotazioni devono essere previsti nei PTPC e nei successivi atti attuativi ed i provvedimenti di trasferimento devono essere adeguatamente motivati;
- 5) sui criteri generali di rotazione, deve essere data informazione alle OO.SS. Tale informazione consente alle OO.SS. di presentare proprie osservazioni e proposte ma non apre nessuna fase di negoziazione in materia.

L'adozione di adeguati sistemi di rotazione del personale addetto alle aree a rischio deve essere attuata con l'accortezza di mantenere continuità e coerenza degli indirizzi e le necessarie

competenze delle strutture.

La ratio alla base della norma non è certamente quella di non confermare dipendenti, dirigenti e funzionari che si sono distinti nel loro campo ma quella di evitare che un soggetto sfrutti un potere o una conoscenza acquisita per ottenere un vantaggio illecito, con la suddetta modalità si possono sfruttare i vantaggi derivanti dalla *job rotation*, vantaggi a favore tanto dell'Ente quanto del dipendente, permettendo ai collaboratori di accumulare velocemente una buona esperienza in funzioni diverse ed in svariati settori, infatti, dal punto di vista dello sviluppo delle risorse umane, grazie a sfide sempre diverse, la rotazione del personale consente ai collaboratori di perfezionare le proprie capacità (sapere, saper fare, saper essere) e aumentare le possibilità di carriera.

Permette inoltre all'Ente di essere più flessibile e di sfruttare a pieno le conoscenze e le potenzialità dei propri dipendenti.

A tal fine, il responsabile della prevenzione, in sede di conferenza dei dirigenti e d'intesa con i dirigenti interessati, ai fini della proposta di piano anticorruzione, individua le misure di rotazione nelle aree che svolgono attività a più elevato di rischio di corruzione programmando e definendo termini e modalità delle rotazioni tra figure professionali con competenze omogenee (al fine di garantire continuità e buon andamento dell'amministrazione e non disperdere le professionalità acquisite), dando luogo mediamente a 3/5 rotazioni/decadenze annuali.

Si dà atto che, nell'anno 2015, sono state oggetto intervento le seguenti aree a elevato rischio di corruzione:

- *Servizio Ambiente*: sostituzione del funzionario titolare di Posizione Organizzativa;
- *Settore Gestione del territorio*:
 - soppressione della posizione di alta professionalità denominata “*Strumenti urbanistici*”;
 - soppressione del servizio “*Demanio marittimo e pianificazione ambientale*” con trasferimento delle relative funzioni di “procedimenti relativi al demanio marittimo ed al codice della navigazione, piano di salvamento e prortualità, piani di insediamenti produttivi (PIP)” al settore “*Risorse finanziarie e patrimoniali*”;
- *Servizio Demanio Marittimo e PIP*: istituzione del servizio e nomina del nuovo funzionario titolare di Posizione Organizzativa;
- *Servizio Appalti lavori pubblici*: trasferimento del servizio e delle relative funzioni dal settore “*Tributi e Provveditorato*” al settore “*Lavori Pubblici*”.

Si dà atto altresì che, nell'anno 2015, sono state oggetto intervento le seguenti aree:

- *Servizio Socio-educativo*: sostituzione del funzionario titolare di Posizione Organizzativa;
- *Servizio Turismo e agricoltura*: sostituzione del funzionario titolare di Posizione Organizzativa;
- *Servizio Sistemi Informativi*: trasferimento del servizio e delle relative funzioni dal settore “*Risorse finanziarie e patrimoniali*” al settore “*Organizzazione e risorse umane*”.

COORDINAMENTO DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO ED IL PIANO ANTICORRUZIONE.

Il Sistema di Controllo Interno inteso come “l'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative volte a consentire, attraverso un adeguato processo di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi” una conduzione dell'attività sana, corretta e coerente con gli obiettivi prefissati ha lo scopo di indirizzare, verificare e controllare le attività dell'Ente conformemente all'obiettivo di conferire il massimo valore sostenibile ad ogni attività dell'organizzazione.

La formalizzazione del sistema di controlli interni in appositi regolamenti costituisce idonea misura finalizzata a presidiare e prevenire in modo efficace la commissione di reati.

L'analisi sul corretto funzionamento dei controlli interni, necessariamente, include:

- la valutazione delle metodologie e dei procedimenti;
- la verifica delle attività di controllo effettivamente svolte e delle metodologie concretamente adottate;

Le regole fondamentali del sistema di controllo interno dell'Ente sono:

- la chiara e formalizzata separazione dei ruoli nello svolgimento delle principali attività;
- la tracciabilità delle singole operazioni;
- l'adozione di processi decisionali in base a criteri oggettivi.

Con deliberazione di Consiglio comunale n. 13 del 27/02/2013, modificata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 109 del 18/12/2013 il Comune di Grosseto ha approvato il regolamento sui controlli interni disciplinando le tipologie e le modalità di controllo interno.

COORDINAMENTO TRA IL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) ED IL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.

Il Comune di Grosseto ha adottato un sistema integrato di pianificazione, controllo e gestione della performance volto:

- ⇒ al raggiungimento degli obiettivi;
- ⇒ alla misurazione dei risultati;
- ⇒ alla valutazione della performance organizzativa ed individuale.

Il suddetto sistema integrato guida costantemente l'attività dell'amministrazione e dei singoli dirigenti e dipendenti nel perseguimento di obiettivi coerenti alle linee programmatiche ed alle funzioni generali del Comune, restringendo il più possibile comportamenti discrezionali e difforni dai criteri di buona amministrazione e di legittimità dell'azione amministrativa nel suo complesso.

I documenti di pianificazione e controllo, con particolare riferimento al P.E.G., verranno integrati prevedendo obiettivi tesi all'attività della prevenzione della corruzione e al rafforzamento della trasparenza.

In sede di programmazione il Responsabile della Prevenzione cura l'elaborazione di specifici obiettivi o attività sulle aree di rischio e sulle risultanze delle verifiche effettuate.

In fase di rendicontazione, in sede di stato di avanzamento degli obiettivi di PEG e di Relazione al PEG, i Dirigenti sono tenuti a relazionare su tutte le iniziative adottate al fine di prevenire gli episodi di corruzione e le infiltrazioni mafiose dell'attività posta in essere dal settore di competenza.

Su indicazione del Responsabile della Prevenzione, il PEG e la Relazione al PEG conterranno gli indicatori idonei al monitoraggio dell'attività di prevenzione della corruzione, i casi critici rilevati e le azioni poste in essere per la risoluzione dei casi problematici.

MISURE PER IL MONITORAGGIO E L'AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C.

I Dirigenti, al fine di consentire al Responsabile della prevenzione della corruzione di predisporre la relazione da inoltrare all'organo di indirizzo politico, entro la fine dell'esercizio, sono tenuti a fornire al Responsabile, in qualsiasi momento lo richieda e di norma entro il 31 ottobre di ogni anno, uno specifico report sulle attività a rischio di corruzione nel quale saranno evidenziati:

- ⇒ La pubblicazione di procedimenti standardizzati;
- ⇒ I procedimenti attuati;
- ⇒ Il rispetto dei tempi procedurali;
- ⇒ Le eventuali anomalie riscontrate nello svolgimento dell'iter dei procedimenti;
- ⇒ Le azioni correttive intraprese e/o proposte;
- ⇒ Le verifiche effettuate circa la possibilità di attuare la rotazione degli incarichi.

I singoli procedimenti a rischio, già individuati e sottoposti a valutazione del rischio, potranno essere ulteriormente esaminati nelle varie fasi che li compongono ai fini di meglio corrispondere alle strategie di prevenzione/contrasto dei fenomeni.

L'aggiornamento annuale del Piano segue la stessa procedura seguita per la sua prima adozione e tiene conto dei seguenti fattori:

- ⇒ normative sopravvenute che impongono ulteriori adempimenti;
- ⇒ normative sopravvenute che modifichino le finalità istituzionali dell'amministrazione (es. acquisizione di nuove competenze);
- ⇒ emersione di rischi non considerati in fase di prima predisposizione;
- ⇒ nuovi indirizzi o direttive contenuti nel P.N.A.;
- ⇒ siano accertate violazioni delle prescrizioni.

PROCEDURE PER LA SELEZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE

Il Responsabile della prevenzione della corruzione, compatibilmente con i tempi di attivazione dei percorsi formativi da parte dei soggetti istituzionalmente preposti alla formazione degli Enti Locali, definisce apposito programma di informazione e formazione sulle materie di cui al presente documento ed, in generale, sui temi dell'etica e della legalità.

Il programma di formazione coinvolgerà:

- ⇒ il Responsabile della prevenzione della corruzione;
- ⇒ i Dirigenti;
- ⇒ il personale destinato ad operare nei Settori a rischio individuato sulla base della comunicazione che i Dirigenti effettueranno.

Ai fini della corretta rilevazione del fabbisogno formativo da soddisfare con il programma, i Dirigenti, saranno invitati a formulare specifiche proposte formative contenenti:

- ⇒ le materie oggetto di formazione;
 - ⇒ il grado di informazione e di conoscenza dei dipendenti nelle materie/attività a rischio di corruzione;
 - ⇒ le metodologie formative, specificando gli aspetti da approfondire;
 - ⇒ le priorità.
- ⇒ Il bilancio di previsione annuale deve prevedere, in sede di previsione oppure in sede di variazione, gli opportuni interventi di spesa finalizzati a garantire la formazione di cui al pre-

sente documento.

- ⇒ Saranno previste iniziative interne ai formazione e di feedback gestionale sull'andamento delle attività di cui al presente documento, anche direttamente curate dal Responsabile della prevenzione della corruzione.
- ⇒ La partecipazione al piano di formazione da parte del personale selezionato rappresenta un attività obbligatoria.

*Programma Triennale per la trasparenza e
l'integrità (D.Lgs. n.33/2013)
2016/2018*

PREMESSA

Con la redazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità il Comune di Grosseto intende dare attuazione al principio di trasparenza, intesa come “accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Il presente documento ha lo scopo di fornire una visione d'insieme dei compiti istituzionali e dell'organizzazione del Comune di Grosseto e di come la piena accessibilità e la trasparenza dell'azione amministrativa consentano di conseguire un miglioramento complessivo nei rapporti dell'Ente con il contesto economico e sociale di riferimento e accentuino l'impatto percettivo delle ricadute sociali dei programmi e dei procedimenti amministrativi posti in essere.

Tra le novità più rilevanti, per quanto concerne la trasparenza e l'integrità degli Enti locali, si segnalano:

- ⇒ l'istituzione del diritto dell'accesso civico;
- ⇒ l'obbligo di predisporre e pubblicare il Piano triennale per la trasparenza nonché quello di nominare in ogni Amministrazione il Responsabile per la trasparenza;
- ⇒ la rivisitazione della disciplina in materia di trasparenza sullo stato patrimoniale dei titolari di cariche elettive e amministratori pubblici e sulle loro nomine;
- ⇒ l'obbligo di definire sulla home page del sito istituzionale di ciascun Ente una apposita sezione denominata “Amministrazione trasparente”.

Significativa è l'introduzione dell'istituto dell'accesso civico, che consiste nella potestà attribuita a tutti i cittadini, senza alcuna limitazione relativamente alla legittimazione soggettiva e senza obbligo di motivazione, di avere accesso e libera consultazione a tutti gli atti – documenti, informazioni o dati – della pubblica amministrazione per i quali è prevista la pubblicazione. I documenti devono essere pubblicati e consultabili per cinque anni.

Il programma per la trasparenza, da aggiornarsi annualmente, che deve indicare le iniziative per garantire un adeguato livello di trasparenza, la legalità nonché lo sviluppo della cultura dell'integrità, è redatto sulla base della normativa vigente, nonché delle linee guida adottate dalla Commissione indipendente per la valutazione la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e contiene:

- ⇒ gli obiettivi che l'Ente si pone per dare piena attuazione al principio di trasparenza;
- ⇒ le finalità degli interventi atti a sviluppare la diffusione della cultura della integrità e della legalità;
- ⇒ l'individuazione degli stakeholders interni ed esterni interessati agli interventi previsti;
- ⇒ l'individuazione dei settori di riferimento e delle singole concrete azioni definite, con individuazione delle modalità, dei tempi di attuazione, delle risorse dedicate e degli strumenti di verifica.

Tale Programma costituisce uno degli elementi fondamentali nella rinnovata visione legislativa, del ruolo delle amministrazioni pubbliche, fortemente ancorata al concetto di performance: le amministrazioni devono dichiarare e pubblicizzare i propri obiettivi, costruiti in relazione alle effettive esigenze dei cittadini, i quali, a loro volta, devono essere messi in grado di valutare se, come, quando e con quali risorse quegli stessi obiettivi vengono raggiunti.

La pubblicizzazione dei dati relativi alle performance sui siti delle amministrazioni rende poi

comparabili i risultati raggiunti, avviando un processo virtuoso di confronto e crescita. È quindi il concetto stesso di performance che richiede l'implementazione di un sistema volto a garantire effettiva conoscibilità e comparabilità dell'agire delle amministrazioni.

A norma dell'art. 10 del D.Lgs. n. 33/2013 “le misure del Programma triennale sono collegate, sotto l'indirizzo del Responsabile, con le misure e gli interventi previsti dal Piano della prevenzione della corruzione. Il Programma di che trattasi costituisce, di norma, una sezione del Piano di prevenzione della corruzione”.

1 - STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2015 DEL PROGRAMMA TRIENNALE 2015/2017

Nel mese di gennaio 2015, con deliberazione della Giunta comunale n. 30/2015, è stato approvato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI) 2015-2017, facente parte integrante del Piano della Prevenzione della Corruzione, elaborato dal Responsabile per la trasparenza secondo le indicazioni fornite dalla Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche – Autorità Nazionale Anticorruzione (ora ANAC) con delibera n. 50/2013.

L'obiettivo prioritario del PTTI è stato quello di proseguire e portare a regime l'implementazione operativa delle indicazioni normative contenute nel decreto legislativo 33/2013, tenendo conto anche delle numerose indicazioni tecniche via via emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione. Si è trattato di un'attività molto complessa, in quanto in molti casi è risultata necessaria non solo la riorganizzazione delle informazioni già pubblicate, ma anche la revisione delle procedure e delle modalità organizzative attraverso le quali tali informazioni vengono prodotte ed elaborate. Per ciascuna informazione da pubblicare nella sezione Amministrazione trasparente, sono stati indicati il Settore responsabile della pubblicazione e la periodicità dell'aggiornamento

Secondo quanto previsto nel PTTI, sono state realizzate le seguenti azioni di comunicazione nei confronti del personale dell'Ente:

- ⇒ il PTTI, unitamente al Programma triennale di prevenzione della corruzione ed al Codice di comportamento integrativo dei dipendenti, è stato inviato a tutti i dirigenti ed incaricati di posizione organizzativa per la diffusione al personale di tutti i settori dell'Ente;
- ⇒ in data 18/11/2015, nell'ambito del piano di formazione dell'Ente, si è tenuta la giornata della trasparenza aperta al personale dipendente del Comune, agli Stakeholders ed alle società partecipate dell'Ente.. Docente della giornata, che ha avuto carattere formativo, è stato il Dr. Stefano Toschei, magistrato amministrativo consigliere del TAR Lazio. Il seminario ha rappresentato un momento formativo di altro livello.

La comunicazione nei confronti della cittadinanza è stata prevista attraverso la pubblicazione del Programma sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

Il Responsabile della Trasparenza ha provveduto ad effettuare, tramite il personale del Servizio Affari istituzionali, il monitoraggio e la vigilanza sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione; questo monitoraggio ha permesso di rilevare tempestivamente le criticità al fine di effettuare le attività di sistemazione del sito

2 - LE PRINCIPALI NOVITA' DEL PROGRAMMA TRIENNALE 2016/2018

A partire dall'anno 2014 il Comune di Grosseto ha adottato il primo “Programma triennale per la trasparenza e l'integrità”, a seguito del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 che ha esteso a tutte

le amministrazioni pubbliche, e quindi anche agli enti locali, l'obbligo di adottare un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente.

Il presente Programma triennale per la trasparenza e l'integrità costituisce un aggiornamento del PTTI 2015-2017 ed è elaborato secondo le indicazioni fornite dalla Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche – Autorità Nazionale Anticorruzione (ora ANAC) con delibera n. 50/2013.

Le principali novità del presente Programma rispetto al Programma precedente sono:

1. arricchimento delle singole pagine della sezione “Amministrazione Trasparente” al fine di rendere più chiari e comprensibili agli utenti i relativi contenuti;
2. ulteriore miglioramento della qualità delle informazioni pubblicate;
3. rafforzamento del collegamento del Programma con il ciclo della performance;
4. previsione di una giornata, aperta al pubblico, sui temi della trasparenza e dell'anticorruzione;
5. costituzione di una rete dei referenti della trasparenza in tutti i settori dell'Ente;
6. previsione di una “Carta dei Servizi” come strumento di informazione e di comunicazione con i cittadini che permette di rendere i servizi più trasparenti ed accessibili

L'obiettivo prioritario del presente programma è quello di completare, portandola definitivamente a regime, l'implementazione operativa delle indicazioni normative contenute nel decreto legislativo n. 33/2013 e delle relative indicazioni tecniche dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

L'applicazione del decreto ha reso necessaria non solo la riorganizzazione delle informazioni già pubblicate dall'Ente, ma anche, in alcuni casi, la revisione delle procedure e delle modalità organizzative attraverso le quali tali informazioni vengono prodotte ed elaborate all'interno dell'Ente stesso, attività, quest'ultima, molto complessa per la quale è necessariamente richiesto un orizzonte pluriennale.

Si procederà, in particolare, ad un ulteriore miglioramento della qualità delle informazioni pubblicate, al fine di rendere tutte le singole sotto-sezioni perfettamente aderenti alle indicazioni tecniche contenute nella delibera ANAC n. 50/2013.

3 - ORGANIZZAZIONE E FUNZIONE DELL'ENTE

La struttura organizzativa dell'Ente prevede la presenza del Segretario Generale e di n. 6 Dirigenti preposti ai Settori come previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale n.358 del 06/10/2015

L'articolazione completa del sistema organizzativo del Comune di Grosseto, approvata con la suddetta deliberazione, è rappresentata nell'Allegato sub A.

Il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi è stato approvato, da ultimo, con deliberazione della Giunta Comunale n.251 del 15/04/2008 e ss.mm.ii. su indirizzi del Consiglio Comunale giusta deliberazione C.C. n.116 del 20/09/2007.

Ulteriori fonti normative regolamentari di riferimento interno sono:

- il Regolamento del sistema integrato dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.13 del 27/02/2013, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.109 del 18/12/2013;

- il Regolamento per la gestione delle procedure di pubblicazione all'albo on line, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.8 del 11/01/2011;
- il Regolamento per l'accesso agli atti amministrativi approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.28 del 31/03/2004;
- il Regolamento sui procedimenti amministrativi approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.159 del 13/12/2007;

4 - PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL PROGRAMMA

4.1 Responsabile della trasparenza

La figura del Responsabile della trasparenza è individuata nel Segretario Generale giusto atto del Sindaco n.154 del 23/07/2013, già precedentemente nominato Responsabile del Piano per la prevenzione della corruzione, coerentemente a quanto stabilito dalla vigente normativa.

Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità viene elaborato e/o aggiornato dal Responsabile della trasparenza ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. n.33/2013.

L'approvazione del programma triennale e dei suoi aggiornamenti spetta alla Giunta Comunale.

Il Responsabile della trasparenza ed integrità:

- ⇒ cura il monitoraggio e la misurazione della qualità, anche in ordine ai requisiti di accessibilità e usabilità, della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente, avvalendosi del personale assegnato al Servizio Affari Istituzionali;
- ⇒ provvede all'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità;
- ⇒ controlla ed assicura la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dal D.Lgs. n.33/2013;
- ⇒ segnala all'organo di indirizzo politico, al Nucleo di valutazione o OIV se istituito, all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione;

Il Responsabile promuove e cura il coinvolgimento dei settori dell'Ente; egli si avvale, in particolare, del supporto del Dirigente del Settore *Organizzazione, risorse umane e sistemi informativi* e del Dirigente del Settore *Risorse finanziarie e patrimoniali*, in quanto prioritariamente coinvolti nella pubblicazione dei dati.

4.2 Soggetti coinvolti - Procedure organizzative

Tutto il personale dipendente ed, in particolare, i Dirigenti ed i Responsabili dei Servizi, contribuiscono attivamente al raggiungimento degli obiettivi di trasparenza ed integrità di cui al presente programma .

I Dirigenti ed i Responsabili dei Servizi:

- ⇒ adempiono agli obblighi di pubblicazione relativamente ai documenti, di cui all'Allegato sub C) del presente programma;
- ⇒ garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge; ad essi spetta infatti il compito di partecipare all'individuazione, all'elaborazione ed alla pubblicazione delle informazioni sulle quali assicurare la trasparenza nonché all'attuazione delle iniziative di loro competenza previste

- nel Programma;
- ⇒ garantiscono l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità delle informazioni pubblicate.

Al Nucleo di Valutazione / OIV spetta un ruolo di impulso e verifica, come peraltro indicato nella deliberazione CIVIT n. 105/2010 e ribadito nelle successive deliberazioni n.2/2012 e n.50/2013; l'Organismo verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Programma triennale per la trasparenza ed integrità e quelli indicati nel Piano della performance, valutando altresì l'adeguatezza dei relativi indicatori. I soggetti deputati alla misurazione e valutazione della performance, nonché il Nucleo di Valutazione o OIV, utilizzano le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione della performance sia organizzativa, sia individuale del responsabile e dei dirigenti dei singoli settori responsabili della trasmissione dei dati.

Spetta inoltre al Nucleo / OIV il monitoraggio periodico sul funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità, e dei controlli interni.

4.3 Monitoraggio

Per verificare l'esecuzione delle attività programmate, il Responsabile della trasparenza attiva un sistema di monitoraggio, costituito:

- ⇒ attestazione, da presentare ogni anno entro il 31 ottobre, da parte dei Dirigenti dei singoli settori dell'Ente della corretta applicazione degli obblighi di pubblicazione, al fine di monitorare il processo di attuazione del Programma ;

Per una migliore attuazione del Programma e per il presidio di iniziative legate alla trasparenza, si ritiene opportuno individuare referenti per la trasparenza in tutti i settori comunali, che collaborano con il Responsabile della Trasparenza ed il personale del Servizio *affari istituzionali*, in modo da rendere più semplice e più efficace la gestione delle attività connesse agli adempimenti in materia di trasparenza

4.4 Collegamento con il piano delle performance

La Trasparenza costituisce fattore decisivo collegato alle Performance dei Settori e dei Servizi, in quanto funge da leva per il miglioramento continuo dei servizi pubblici e dell'attività amministrativa nella sua globalità; il programma triennale della Trasparenza e l'integrità diviene parte integrante del Piano Anticorruzione

Il collegamento tra la trasparenza e il Piano delle Performance si attua attraverso l'inserimento di obiettivi da approvare nel Piano Esecutivo di Gestione.

Nel PEG-PDO-PP 2013 è stato inserito un obiettivo intersettoriale volto all'applicazione delle previsioni del Decreto Legislativo n.33/2013 titolato "Obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n.33/2013". Su un totale di 29 Servizi, l'obiettivo è stato pienamente raggiunto da 27, mentre 2 servizi lo hanno parzialmente raggiunto al 50%.

Nel Piano Esecutivo di Gestione 2014 sono stati inseriti i seguenti obiettivi relativi alla trasparenza e alla corruzione: obiettivo "Piano triennale di prevenzione della corruzione" che ha prodotto come risultato per l'anno 2014, l'approvazione del Piano e la sua trasmissione ai Dirigenti e ai Responsabili dei Servizi; obiettivo "Realizzazione delle fasi di attuazione previste per l'anno 2014 dal programma triennale per la trasparenza e l'integrità" che ha prodotto per l'anno 2014: la definizione di un elenco di stakeholders relativi alla trasparenza e il loro coinvolgimento,

l'attuazione di misure interne di promozione della cultura della trasparenza, incontri con il personale dell'Ente volti ad illustrare le modalità di redazione dei dati e documenti da pubblicare per la trasparenza al fine di garantire la qualità ed usabilità degli stessi, l'organizzazione di una "giornata della trasparenza".

Nel Piano Esecutivo di Gestione 2015 sono stati inseriti altri due obiettivi "Programma della Trasparenza e dell'integrità – aggiornamento annuale -giornata sulla Trasparenza " e la "Modifica del PTTI con le previsioni ex art. 2, comma 461, della Legge n.244/2007" relativo alla Carta dei Servizi"

Inoltre, il Documento di attestazione redatto dal Nucleo di Valutazione riguardo alla veridicità e all'attendibilità di quanto pubblicato in merito alla trasparenza sul sito web dell'Amministrazione, è stato inserito nel "Referto del Controllo di gestione" anno 2014 inviato, come da normativa, alla Corte dei Conti.

4.5 Modalità di coinvolgimento stakeholders

Dal 2012 è sviluppata la pubblicazione mensile della newsletter online (esterna): uno strumento rinnovato nella grafica e nell'impostazione (Spazio Comune Notizie), per entrare in contatto diretto con i cittadini, lanciare nuove proposte, rafforzare l'informazione e la partecipazione ed offrire la possibilità di accedere a notizie ed approfondimenti direttamente tramite pc. Una sezione speciale della newsletter è dedicata alla partecipazione di rappresentanti delle associazioni, che vengono intervistati sulle potenzialità per vivere la città "in tutti i sensi". Le newsletter vengono inviate a tutti i cittadini iscritti tramite il sito internet del Comune (circa 1.500 utenti), nel quale restano comunque pubblicate ed archiviate.

Per quanto riguarda il coinvolgimento di soggetti portatori di interessi, si prevedono iniziative (attraverso, per esempio, la predisposizione di questionari, opuscoli ecc.), finalizzate al coinvolgimento dei cittadini e delle associazioni, affinché gli stessi possano collaborare con l'Amministrazione per individuare le aree a maggior richiesta di trasparenza, contribuire a rendere più facile la reperibilità e l'uso delle informazioni contenute nel sito, nonché dare suggerimenti per l'aumento della trasparenza e integrità, così che possano contribuire a meglio definire ed orientare gli obiettivi di performance dell'Ente e la lettura dei risultati, accrescendo gradualmente gli spazi di partecipazione;

Il confronto con gli stakeholders consentirà di promuovere all'interno della struttura comunale la cultura della trasparenza e la maturazione della consapevolezza della necessità di comportamenti organizzativi pienamente orientati al servizio del cittadino ed improntati allo sforzo di farsi conoscere e comprendere mediante linguaggi e modalità comunicative facilmente comprensibili per l'utente.

A livello generale, viene definito stakeholder di un'istituzione, di un'azienda, di un ente, qualsiasi soggetto che abbia un interesse:

- ⇒ nell'organizzazione, nel suo stato e benessere;
- ⇒ nei servizi e prodotti offerti;
- ⇒ nelle politiche attuate;
- ⇒ nel governo del territorio;
- ⇒ nell'azione di regolazione;

Quindi possiamo dire che gli stakeholders di un Comune sono i portatori di interesse che influenzano e sono influenzati dalle attività e dalle politiche attuate dal Comune. La relazione tra il

Comune ed i propri stakeholders (o almeno quelli chiave) dovrebbe essere biunivoca: il Comune tende da un lato a soddisfare le esigenze ed i bisogni dei propri stakeholders, nei limiti ovviamente delle risorse a disposizione, dall'altro richiede loro di contribuire al buon governo e alla buona gestione del territorio.

L'individuazione e la scelta degli stakeholders rappresenta un passaggio fondamentale nella relazione che si vuole attivare con i soggetti con i quali si entra, a vario titolo, in contatto.

Vengono individuati come stakeholders, al fine di un loro coinvolgimento per la realizzazione e la verifica dell'efficacia delle attività proposte nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016 i gruppi organizzati (le associazioni sindacali e di categoria, i mass media, gli ordini professionali, le imprese in forma associata, le associazioni di consumatori).

Le esigenze di trasparenza rilevate dagli stakeholders potranno essere di volta in volta segnalate al Segretario Generale dell'Ente in qualità di responsabile della trasparenza da parte degli uffici che raccolgono i feedback emersi dal confronto con gli stessi.

5 - INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA

Si ritiene opportuno continuare un percorso che possa risultare favorevole alla promozione e diffusione della cultura della trasparenza incrementando alcune misure interne per sostenere la cultura della trasparenza e della legalità dell'azione amministrativa, avviando un percorso che miri al consolidamento di un atteggiamento orientato al pieno servizio del cittadino.

A tal fine il Comune si fa carico di promuovere varie iniziative ritenute indispensabili per accompagnare il personale dell'Ente nel prendere consapevolezza non solo della nuova normativa ma anche del diverso approccio che occorre attuare nella pratica lavorativa. A tale proposito si possono promuovere ulteriori incontri con il personale per illustrare gli aspetti tecnico-pratici del processo amministrativo, alla luce delle novità introdotte dalla recente normativa

Il Programma della trasparenza e la Relazione sulla performance di cui all'art.10, comma 1, lett.a) e b) del D.Lgs. n.150/2009 sono inoltre presentate alle associazioni di consumatori e utenti, ai centri di ricerca ed a ogni altro osservatore qualificato, nell'ambito di apposite "Giornate della trasparenza" senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Tali giornate sono inserite quali appuntamenti nel corso dei quali l'Amministrazione Comunale potrà illustrare e discutere con i cittadini e le organizzazioni maggiormente rappresentative i principali temi dell'azione amministrativa, puntando a raccogliere suggerimenti (sia scritti che verbali) da utilizzare per la rielaborazione annuale del Piano della performance e per il miglioramento dei propri livelli qualitativi. Si intende così rafforzare un processo partecipativo che rappresenta un'importante apertura alla collaborazione ed al confronto con la società locale.

6 - CARTA DEI SERVIZI

1. La Carta dei Servizi è uno strumento di informazione e di comunicazione con i cittadini che permette di rendere i servizi più trasparenti ed accessibili, di facilitare un dialogo costruttivo con coloro che ne usufruiscono.
2. Consultando la carta dei servizi, ogni cittadino può trovare le informazioni necessarie per ottenere risposte ai suoi bisogni ed orientarsi con maggiore facilità all'interno della vasta offerta dei servizi comunali con un quadro chiaro e sintetico delle attività svolte dagli uffici, con l'indicazione dei responsabili, i loro numeri telefonici ed il loro indirizzo di posta

- elettronica.
3. La Carta dei Servizi rappresenta un patto ed un impegno che il Comune assume nei confronti dei cittadini ed è uno strumento di partecipazione al funzionamento ed al controllo dei servizi assicurando il diritto di dare suggerimenti e presentare reclami per il rispetto degli standard di qualità
 4. Ogni Settore/servizio dell'Amministrazione Comunale che offre servizi diretti alla cittadinanza deve approvare la propria carta dei servizi” con lo scopo di promuovere e rafforzare il livello di comunicazione, di dialogo e di fiducia tra la comunità e la pubblica amministrazione e di porre i cittadini nelle condizioni di :
 - ⇒ conoscere i servizi forniti dall'Ente;
 - ⇒ facilitare l'accesso ai servizi erogati
 - ⇒ verificare gli standard di qualità, e di quantità relativi alle prestazioni erogate
 - ⇒ evidenziare il grado di soddisfazione rispetto ai servizi offerti;
 - ⇒ contribuire con suggerimenti, osservazioni e reclami alla riprogettazione organizzativa delle strategie di azione e di intervento.
 5. Nelle more della definizione di uno schema tipo per le Carte dei Servizi gestiti direttamente dai Comuni , che dovrà essere elaborato dal tavolo istituito presso l'Anci con Regione Toscana e Associazioni dei consumatori , ogni settore /servizio di cui al punto 4 elaborerà una prima Carta dei servizi, strutturata nelle seguenti sezioni:
 - ⇒ Principi fondamentali-(finalità della carta -diritto di informazione , diritto di partecipazione dei cittadini)
 - ⇒ attività e servizi offerti;
 - ⇒ definizione di standard di qualità e di quantità relativi alle prestazioni erogate;
 - ⇒ semplificazione delle procedure anche tramite l'informatizzazione;
 - ⇒ modalità di erogazione dei servizi (orari di apertura, indirizzi mail, personale);
 - ⇒ promozione del servizio e verifica del rispetto degli standard del servizio;
 - ⇒ diritti e doveri degli utenti- modalità di accesso alle informazioni garantite (diritto di accesso, trasparenza, accesso civico);
 - ⇒ modulistica per accesso ai documenti amministrativi e modulistica per esercizio diritto di accesso civico;
 - ⇒ predisposizione di procedure di ascolto e customer satisfaction, (di semplice comprensione e di facile utilizzazione, attraverso indagini di monitoraggio e di valutazione sui servizi resi);
 - ⇒ in caso di disservizio, il diritto alla tutela esercitabile mediante lo strumento del reclamo-gestione reclami e segnalazioni;
 - ⇒ coinvolgimento e partecipazione del cittadino – utente alla definizione del progetto.

7 - TERMINI E MODALITÀ DI ADOZIONE DEL PROGRAMMA

Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità è pubblicato all'interno dell'apposita sezione “Amministrazione trasparente”, accessibile dalla home page del portale del Comune.

Si prevede la seguente scansione temporale nell'attuazione del presente Programma:

FASI DI ATTUAZIONE COMPLETATE NELL'ANNO 2015

- ⇒ approvazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità;
- ⇒ organizzazione di una "Giornata della trasparenza" effettuata in data 18/11/2015;
- ⇒ incontri con il personale dell'Ente volti ad illustrare le modalità di redazione dei dati e documenti da pubblicare, al fine di garantire la qualità ed usabilità degli stessi, affinché si possa accedere in modo agevole alle informazioni in essi contenuti e se ne possa apprendere il significato;
- ⇒ elaborazione schema Carta dei Servizi.

FASI DI ATTUAZIONE ANNO 2016

- ⇒ aggiornamento annuale del Programma per la trasparenza e l'integrità;
- ⇒ realizzazione di una "Giornata sulla trasparenza".

FASI DI ATTUAZIONE ANNO 2017

- ⇒ aggiornamento annuale del Programma per la trasparenza e l'integrità;
- ⇒ realizzazione di una "Giornata sulla trasparenza".

FASI DI ATTUAZIONE ANNO 2018

- ⇒ aggiornamento annuale del Programma per la trasparenza e l'integrità;
- ⇒ realizzazione di una "Giornata sulla trasparenza".

8 - PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

8.1 Il Programma ed i soggetti responsabili della Pubblicazione dei dati

Secondo quanto indicato nella normativa di riferimento, la Sezione "Amministrazione Trasparente" sulla home page dell'Ente è organizzata in sotto-sezioni, all'interno delle quali devono essere inseriti i documenti, le informazioni ed i dati previsti dal D.Lgs. n.33/2013.

L'**Allegato sub C** al presente Programma indica: l'elenco degli obblighi di pubblicazione attualmente in vigore, la tempistica degli aggiornamenti dei dati coerente con quanto stabilito al riguardo dal D.Lgs. n.33/2013 ed i vari settori/servizi responsabili della comunicazione dei dati, in base all'attuale assetto organizzativo dell'Ente.

La pubblicazione e la qualità dei dati comunicati appartengono alla responsabilità dei Dirigenti, delle Posizioni Organizzative e dei Dipendenti addetti al compito specifico in virtù di apposito inquadramento organico e/o di Disposizioni di Servizio.

Per i suddetti adempimenti, ogni Dirigente procede alla nomina di uno o più Referenti per la pubblicazione dei dati: a tal fine impartisce apposite direttive finalizzate a garantire il coordinamento complessivo delle pubblicazioni che implementano la sezione «Amministrazione Trasparente» del Sito Web istituzionale dell'Ente.

È fatto obbligo ai Dirigenti ed alle Posizioni Organizzative di procedere alla verifica, per quanto di competenza, dell'esattezza, della completezza e dell'aggiornamento dei dati pubblicati, attivandosi per sanare eventuali errori, e avendo cura di applicare le misure previste dal Garante per la

Protezione dei Dati personali.

8.2 Accessibilità delle informazioni

I dati relativi all'attività del Comune sono pubblicati con modalità tali da consentirne l'indicizzazione, la rintracciabilità tramite motori di ricerca ed il loro riutilizzo; occorre garantire la qualità delle informazioni pubblicate assicurando l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, la conformità all'originale, la riutilizzabilità.

I Dirigenti quindi garantiranno che i documenti e gli atti oggetto di pubblicazione obbligatoria siano quindi pubblicati:

- in forma chiara e semplice, tali da essere facilmente comprensibili al soggetto che ne prende visione;
- completi nel loro contenuto e degli allegati costituenti parte integrante e sostanziale dell'atto;
- con l'indicazione della loro provenienza e previa attestazione di conformità all'originale in possesso dell'amministrazione;
- tempestivamente e comunque non oltre tre giorni dalla loro efficacia;
- per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione. Gli atti che producono i loro effetti oltre i 5 anni andranno comunque pubblicati fino alla data di efficacia. Allo scadere del termine sono comunque conservati e resi disponibili all'interno di distinte sezioni d'archivio;
- in formato di tipo aperto ai sensi dell'art.68 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al D.Lgs. n.82/2005 e saranno riutilizzabili ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità.

Il Comune organizza il proprio sito secondo tutte le direttive che si sono succedute nel tempo, ivi comprese le linee guida dettate dalla ex CIVIT, le indicazioni dell'ANAC, da quanto prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013 più volte citato, in coerenza con la C.D. “Bussola della Trasparenza” elaborata dal Dipartimento della Funzione Pubblica in linea con i principi dell’OPEN GOVERNMENT e mira a rafforzare la trasparenza, la partecipazione e l’accountability.

La “Bussola della Trasparenza” infatti consente, alle Pubbliche Amministrazioni ed ai cittadini, di utilizzare strumenti per l’analisi dei siti web istituzionali, con l’obiettivo di accompagnare le Amministrazioni, anche attraverso il coinvolgimento diretto dei cittadini, nel miglioramento continuo della qualità delle informazioni on line e dei servizi digitali.

8.3 Trattamento dei dati personali

L’interesse pubblico alla conoscibilità dei dati e dei documenti dell’amministrazione, e quello privato del rispetto dei dati personali, sensibili, giudiziari e, comunque, eccedenti lo scopo della pubblicazione, così come previsto dagli artt. 4, 26 e 27 del D.Lgs. n.33/2013, dal D.Lgs. n.196/2003, dalle Linee Guida del Garante della Privacy del 2 marzo 2012 e del 15/05/2014 deve costituire oggetto di apposito bilanciamento a tutela di tutte le posizioni giuridiche e di tutte le situazioni giuridiche.

L’ipotesi di violazione della disciplina in materia di privacy produce la responsabilità dei Dirigenti e delle Posizioni Organizzative che dispongono la materiale pubblicazione dell’atto o del dato.

8.4 Controlli, responsabilità e sanzioni

È compito del Responsabile della Trasparenza vigilare sull’adempimento degli obblighi di pubblicazione ed accertare eventuali violazioni: in questo caso, procede alla contestazione al

Dirigente al quale è attribuibile l'inadempimento.

La responsabilità, ai fini delle comunicazioni per le pubblicazioni sul sito internet e per le eventuali sanzioni in caso di inadempimenti, è in capo ai Dirigenti dei Settori competenti a trasmettere le informazioni, come riportato nella tabella allegata al presente Programma.

L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione integra la fattispecie di responsabilità dirigenziale per danno all'immagine; inoltre, l'inadempimento incide ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio connesso alla performance individuale dei Dirigenti, delle Posizioni Organizzative e dei singoli Dipendenti; tuttavia, il Responsabile dell'inadempimento non risponde di alcuna responsabilità se prova, per iscritto, al Responsabile della Trasparenza, che l'inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.

Le sanzioni sono quelle previste dal D.Lgs. n.33/2013, fatta salva l'applicazione di sanzioni diverse per le violazioni in materia di trattamento dei dati personali e di qualità dei dati pubblicati.

8.5 Accesso civico

L'obbligo, previsto dalla normativa vigente, in capo all'Amministrazione di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione, quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata e gratuita e va presentata al Responsabile della trasparenza dell'Amministrazione, che si pronuncia sulla stessa.

L'Amministrazione, entro 30 giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultino già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'Amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al Titolare del potere sostitutivo, di cui all'art.2, comma 9/bis della Legge 07/08/1990, n.241 e successive modificazioni, individuato nella figura del Segretario Generale che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9 ter del medesimo articolo, provvede ai sensi del comma 3.

La richiesta di accesso civico comporta, da parte del Responsabile della trasparenza, l'obbligo di segnalazione di cui al paragrafo "Soggetti coinvolti-Procedure Organizzative".

8.6 Decorrenza e durata dell'obbligo di pubblicazione

I dati, le informazioni ed i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati, per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto per la pubblicazione dei dati concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico di cui all'art.14 del D.Lgs. n.33/2013 e dei dati concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza di cui all'art.15 del D.Lgs. n.33/2013.

8.7 Posta elettronica certificata

Si ribadisce l'importanza dell'utilizzo della posta elettronica certificata come mezzo di comunicazione innovativo, che consente alla Pubblica Amministrazione, ma anche ai suoi interlocutori, di risparmiare tempo e denaro.

Si ricorda che il Comune di Grosseto è dotato, già dall'anno 2007 del servizio di P.E.C. e, in conformità alle previsioni di legge (art. 34 L. 69/2009), la casella istituzionale-PEC è pubblicizzata sulla home page del sito, nonché censita nell'IPA (Indice delle Pubbliche Amministrazioni).

La PEC è in grado di garantire il mittente di provenienza, la conoscenza della avvenuta ricezione da parte del destinatario, nonché data ed ora di invio e ricezione del messaggio.

Tali caratteristiche, che danno legalità alle comunicazioni, consentono pertanto di sostituire di fatto la "vecchia" raccomandata A/R, abbattendo i costi legati alle spedizioni e riducendo drasticamente i tempi di attesa di invio e consegna.

A partire dal 2011 e per gli anni successivi, nell'ottica della "de materializzazione", l'Ente ha avviato un forte processo di estensione dell'utilizzo della P.E.C. per tutte le comunicazioni ufficiali ad altre Pubbliche Amministrazioni e per le comunicazioni ai professionisti e ai cittadini che abbiano espresso la volontà di utilizzare questo mezzo di comunicazione.

ALLEGATO SUB C) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI

*Codice di Comportamento Integrativo dei
Dipendenti del Comune di Grosseto*

(Ai sensi dell'art.54, comma 5, del D.Lgs.165/2001, e dell'art.2 del D.P.R. 62/2013)

2016/2018

Articolo 1

OGGETTO DEL CODICE

- 1) Il presente Codice di Comportamento, che di seguito viene identificato come Codice, definisce, in applicazione dell'art.54 D.Lgs. n.165/2001 come riformulato dall'art.1, comma 44, L. n.190/2012, del DPR n.62/2013 e della deliberazione n.75/2013 emanata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle Amministrazioni Pubbliche (A.N.A.C.), le regole di condotta che tutti i dipendenti del Comune di Grosseto, i dipendenti della Società partecipate dal Comune, nonché i soggetti indicati all'art.2, comma 2, nei limiti ivi previsti, sono tenuti a rispettare.
- 2) Esso è finalizzato a garantire il miglioramento della qualità dei servizi erogati, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico, nonché di indipendenza e di astensione in caso di conflitto di interessi.
- 3) Il presente Codice costituisce uno degli strumenti di applicazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione.
- 4) Si segnalano, per il rilievo che assumono e senza che da ciò scaturisca una elencazione esaustiva, in particolare i seguenti obblighi:
 - ⇒ servire il pubblico interesse ed agire esclusivamente con tale finalità;
 - ⇒ coniugare l'efficienza dell'azione amministrativa con la economicità della stessa ed il contenimento dei costi, utilizzando la diligenza del "buon padre di famiglia";
 - ⇒ perseguire gli obiettivi del contenimento dei costi e del miglioramento della qualità dei servizi erogati;
 - ⇒ garantire la parità di trattamento dei destinatari dell'azione amministrativa e dunque l'imparzialità e l'immagine dell'imparzialità;
 - ⇒ garantire la massima collaborazione con altre Pubbliche Amministrazioni;
 - ⇒ garantire la correttezza, l'imparzialità e la lealtà nel comportamento verso i colleghi, i collaboratori e i destinatari dell'azione amministrativa;
 - ⇒ non utilizzare per finalità personale le informazioni di cui si è in possesso per ragioni di servizio e le prerogative connesse al ruolo rivestito.

Articolo 2

AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1) Il presente codice, unitamente al D.P.R. n. 62/2013, si applica a tutti i dipendenti a tempo indeterminato e determinato dell'ente, ai soggetti che con lo stesso hanno rapporti di collaborazione di qualsiasi natura .
- 2) .Le previsioni del presente Codice si estendono, per quanto compatibili, ai dipendenti degli enti controllati o partecipati dal Comune di Grosseto.
- 3) Gli obblighi previsti dal presente Codice si estendono, altresì, per quanto compatibili, a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano opere nei confronti dell'amministrazione. Negli atti di incarico o nei contratti di acquisizione delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi vige l'obbligo di inserire a cura dei competenti responsabili, apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente Codice . Le disposizioni e le clausole da inserire in ciascun atto di incarico o contratto vengono valutate e definite dai

competenti responsabili in relazione alle tipologie di attività e di obblighi del soggetto terzo nei confronti dell'Amministrazione ed alle responsabilità connesse.

- 4) Il collaboratore/consulente dovrà in particolare:
- a) svolgere il proprio incarico in conformità ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa;
 - b) rispettare le norme di legge ed i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza;
 - c) agire in posizione di indipendenza e imparzialità astenendosi in caso di conflitto di interessi;
 - d) non usare a fini privati le informazioni di cui si viene in possesso in ragione del proprio incarico/della propria attività; osservare il segreto d'ufficio e la normativa sul trattamento dei dati personali;
 - e) garantire la piena parità di trattamento a parità di condizioni;
 - f) effettuare scelte in ragione delle proprie competenze professionali che contemperino l'esigenza di contenimento di costi con quella di assicurare la qualità dei risultati e dei servizi da fornire;
 - g) astenersi da azioni discriminatorie basate su sesso nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione, condizioni sociali o di salute, età o orientamento sessuale o su altri diversi fattori;
 - h) mostrare la massima disponibilità e collaborazione nei rapporti con altre pp.aa. garantendo anche lo scambio di informazioni e dati in qualunque forma;
 - i) evitare ed astenersi da comportamenti che possano nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione.

Articolo 3

PROCEDURE DI ADOZIONE E MODIFICA

- 1) Il presente Codice e le sue variazioni sono adottate dalla Giunta comunale con deliberazione e sono direttamente raccordate alle scelte contenute nel Piano triennale di prevenzione della corruzione.
- 2) La bozza di Codice e le proposte di modifiche sono predisposte dal Responsabile per la prevenzione della corruzione, sentito l'ufficio per i procedimenti disciplinari. Sulla proposta di Codice e sulle proposte di modifica viene raccolto il parere del Nucleo di Valutazione, o O.I.V. La proposta di Codice e le proposte di modifica sono pubblicate sul sito internet dell'Ente al fine di raccogliere suggerimenti ed indicazioni. Allo stesso fine esse sono inviate alle Organizzazioni Sindacali Provinciali di categoria, alle Rsu ed alle Associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, nonché a quelle rappresentative di particolari interessi ed a soggetti che operano nel settore e che fruiscono delle attività e dei servizi erogati dall'Ente.
- 3) Il Codice, dopo essere stato adottato da parte della Giunta, è pubblicato sul sito internet dell'Ente ed è trasmesso all'Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle Amministrazioni Pubbliche (A.N.A.C.).
- 4) Copia del Codice e delle sue modifiche è consegnata ai dipendenti, collaboratori ed ai soggetti utilizzati dall'Ente ed è inviato alle Società controllate dall'Ente ed a quelle fornitrici di beni o servizi e/o che realizzano opere in favore dell'Amministrazione.

Articolo 4
APPLICAZIONE

- 1) All'applicazione del Codice, con particolare riferimento alle attività a più elevato rischio di corruzione, ed alla verifica della sua applicazione da parte dei Dirigenti sovrintende il Responsabile per la prevenzione della corruzione.
- 2) L'applicazione da parte dei dipendenti è verificata da parte dei singoli dirigenti.
- 3) La formazione dei dipendenti è assicurata attraverso la realizzazione di appositi incontri, aventi come oggetto anche l'applicazione del D.P.R. n. 62/2013.

Articolo 5
ATTIVITA' DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE OD O.I.V.

- 1) Il Nucleo di Valutazione od O.I.V.:
 - a) assicura il coordinamento tra i contenuti del Codice ed il sistema di misurazione e valutazione della performance;
 - b) controlla l'attuazione ed il rispetto del Codice da parte dei Dirigenti nella struttura da essi diretta, i cui risultati possono essere considerati anche in sede di formulazione della proposta di valutazione annuale.

Articolo 6
ATTIVITA' DELL'UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

- 1) L'Ufficio Procedimenti Disciplinari:
 - a) svolge le funzioni disciplinari di cui all'articolo 55-bis e seguenti del D.Lgs. n. 165/2001;
 - b) supporta il Responsabile della prevenzione della Corruzione nelle attività previste dall'art.3 del presente Codice ;
 - c) supporta i Dirigenti nell'attività di controllo sul rispetto e sull'attuazione del presente Codice da parte dei dipendenti assegnati alla struttura diretta.

Articolo 7
**OBBLIGO DI SERVIRE IL PUBBLICO INTERESSE E DI AGIRE ESCLUSIVAMENTE
CON TALE FINALITA'**

- 1) Il dipendente esercita le prerogative ed i poteri pubblici che gli sono conferiti esclusivamente per finalità di interesse generale, senza abusare della posizione o dei poteri di cui è titolare. Ne consegue che:
 - a) il dipendente deve utilizzare il materiale o le attrezzature di cui dispone per ragioni d'ufficio e i servizi telematici e telefonici dell'Ufficio nel rispetto dei vincoli posti dall'Amministrazione;
 - b) il dipendente, appositamente autorizzato dal Sindaco e/o dalla Giunta, deve utilizzare i mezzi di trasporto dell'Amministrazione a sua disposizione soltanto per lo svolgimento dei compiti d'ufficio;
 - c) il dipendente non deve usare a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni d'ufficio, deve evitare situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi e all'immagine

- dell'Amministrazione Comunale;
- d) nei rapporti privati, comprese le relazioni extra lavorative con i pubblici ufficiali nell'esercizio delle funzioni (es. Carabinieri, Guardia di Finanza, Magistrati Ordinari, di TAR, della Corte dei Conti), il dipendente non deve sfruttare o anche solo menzionare la posizione che ricopre all'interno dell'Amministrazione per ottenere utilità indebite;
 - e) nei rapporti privati, altresì, il dipendente non deve assumere condotte che possano nuocere all'immagine dell'Amministrazione Comunale (costituisce pericolo di nocimento ad es. contrarre relazioni o amicizie non confacenti all'obbligo di serietà, decoro e integrità del pubblico dipendente) e deve comunque astenersi dal promettere il personale interessamento ai fini della risoluzione di problematiche all'esame dell'Amministrazione.

Articolo 8

EQUILIBRIO TRA QUALITA' DEI RISULTATI E CONTENIMENTO DEI COSTI

- 1) Il dipendente esercita le proprie attività orientando l'azione amministrativa alla massima economicità, efficienza ed efficacia. La gestione delle risorse pubbliche, ai fini dello svolgimento delle attività amministrative, deve seguire una logica di contenimento dei costi, che non pregiudichi la qualità dei risultati.
- 2) Utilizzando la diligenza del “buon padre di famiglia” (art. 1176 c.c), il dipendente deve improntare il proprio lavoro alla logica di risparmio (es: buon uso delle utenze di elettricità e spegnimento interruttori della luce e delle pompe di calore al termine dell'orario di lavoro, arresto del sistema dei P.C. al termine dell'orario di lavoro, riciclo carta, utilizzo parsimonioso del materiale da cancelleria, utilizzo posta elettronica certificata per la trasmissione di atti e comunicazioni) e sulla individuazione della migliore soluzione di natura organizzativa e gestionale.

Articolo 9

PARITA' DI TRATTAMENTO DEI DESTINATARI DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

- 1) Nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa, il dipendente assicura la piena parità di trattamento a parità di condizioni, astenendosi altresì da azioni arbitrarie che abbiano effetti negativi sui destinatari dell'azione amministrativa o che comportino discriminazioni basate su sesso, nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione, convinzioni personali o politiche, appartenenza ad una minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di salute, età e orientamento sessuale o su altri diversi fattori.
- 2) Atteso che la parità di trattamento presuppone l'imparzialità del dipendente, costituiscono regole di condotta poste a garanzia dell'imparzialità e dell'immagine dell'imparzialità, il divieto di chiedere regali, compensi e altre utilità, la partecipazione ad Associazioni ed Organizzazioni, la comunicazione degli interessi finanziari, i conflitti di interesse nonché l'obbligo di astensione come di seguito disciplinati:

A) Regali, compensi e altre utilità:

Al dipendente è fatto divieto di chiedere, sollecitare, accettare, per sé o per altri, quale corrispettivo per compiere (o aver compiuto) un atto del proprio ufficio, regali o altre utilità (es: viaggi, sconti) anche di modico valore, da parte di terzi o colleghi di lavoro

(sovraordinati o subordinati) che possono trarre benefici da decisioni o attività inerenti l'Ufficio o nei cui confronti il dipendente è stato chiamato o sta per essere chiamato a svolgere (o ad esercitare) attività o potestà proprie dell'ufficio ricoperto.

Tale divieto trova applicazione indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato (reato di corruzione).

I dipendenti possono accettare o offrire dai/ai colleghi di lavoro (sovraordinati o subordinati) oppure accettare da terzi esclusivamente i regali d'uso o altre utilità di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia (es. nascita di un figlio, compleanno, onomastico) e nell'ambito delle consuetudini (es. ricorrenze festive Natale -Pasqua).

Per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelle di valore non superiore € 50, anche sotto forma di sconto, viaggi o di gadgets. Tale valore non deve essere superato nemmeno dalla somma di più regali o utilità nel corso dello stesso anno solare, da parte dello stesso soggetto.

Al fine di non incorrere in responsabilità disciplinare, i soggetti destinatari del presente Codice devono immediatamente mettere a disposizione dell'Amministrazione i regali e le altre utilità ricevuti fuori dai casi consentiti. L'Amministrazione, con apposito provvedimento di G.M., provvederà alla loro assegnazione ad Associazioni benefiche, seguendo un criterio di rotazione.

E' in ogni caso esclusa e vietata l'accettazione di regali sotto forma di somme di danaro per qualunque importo.

I dipendenti non accettano incarichi di collaborazione da soggetti privati, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione ai sensi dell'art.53, comma 5, del D.Lgs. n.165/2001.

All'atto della richiesta di autorizzazione, il dipendente dovrà attestare che il soggetto privato, presso il quale intende svolgere la collaborazione, non abbia in corso o non abbia avuto nel biennio precedente la domanda di autorizzazione un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'Ufficio di appartenenza.

A titolo meramente esemplificativo e ferma restando la piena discrezionalità di giudizio dell'Amministrazione, sono considerati interessi economici significativi:

- ⇒ il rilascio di concessioni, autorizzazioni o permessi che comportino arricchimento patrimoniale o esercizio attività economiche;
- ⇒ incarichi di consulenza o collaborazione professionale;
- ⇒ affidamento di appalti o cottimi fiduciari per forniture di beni, servizi o per esecuzione di lavori;
- ⇒ ogni decisione di carattere anche discrezionale e non vincolata per legge.

In mancanza della dichiarazione del dipendente o nel caso di attività per cui l'Amministrazione giudichi significativi gli interessi economici, l'autorizzazione non può essere rilasciata e il dipendente non può accettare l'incarico.

B) Partecipazione ad Associazioni ed Organizzazioni:

Ferma restando la libertà di associazione, sancita dall'art.18 della Costituzione, il dipendente ha l'obbligo di comunicare al Responsabile del Settore di appartenenza la propria adesione (in caso di nuova iscrizione) ovvero l'appartenenza (in caso di adesioni già avvenute) ad Associazioni od Organizzazioni che, a prescindere dal carattere riservato o meno, operino in ambiti che possano interferire con lo svolgimento dell'attività d'ufficio.

La comunicazione non deve essere effettuata per l'adesione a partiti politici e sindacati.

A titolo meramente indicativo si considerano interferenti con le attività d'ufficio gli scopi

previsti nell'atto costitutivo o nello statuto dell'associazione o organizzazione e che siano suscettibili di creare vantaggi alla stessa organizzazione o associazione.

In sede di prima applicazione la comunicazione, prevista dal I° capoverso del presente paragrafo, deve essere effettuata da ciascun dipendente entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Codice, mediante l'utilizzo del modello allegato sub D).

In caso di nuova iscrizione, la comunicazione dovrà essere effettuata entro i primi 15 giorni.

Per i Dirigenti la comunicazione va effettuata entro gli stessi termini al Responsabile della Prevenzione della corruzione.

Per i consulenti/collaboratori etc la comunicazione va effettuata al Dirigente del Settore che ha istruito e/o assegnato l'incarico di collaborazione, consulenza, o sottoscritto il contratto d'appalto.

Il termine è perentorio.

Pervenuta la comunicazione, spetta al Dirigente/o al Responsabile della prevenzione della corruzione valutare la compatibilità fra la partecipazione all'Associazione e/o Organizzazione e le funzioni svolte dal soggetto che ha effettuato la comunicazione ed eventualmente disporre l'assegnazione ad altro Ufficio e/o Settore, informato e sentito preventivamente il Sindaco.

A titolo meramente esemplificativo, l'appartenenza ad una Associazione Sportiva, anche dilettantistica, genera incompatibilità con l'appartenenza all'Ufficio e/o Settore Sport deputato ad istruire e liquidare i contributi alle Associazioni Sportive.

Stessa incompatibilità in ordine all'appartenenza ad Associazioni di Volontariato, Rotary, Lions e alla titolarità dell'Ufficio e/o Settore deputato all'erogazione di risorse economiche in qualunque forma (dirette ed indirette) anche a tali Associazioni e Organizzazioni.

In attuazione del principio di libertà di associazione ex art.18 della Costituzione, è vietato costringere o esercitare pressioni nei confronti dei colleghi di lavoro al fine di ottenere la loro iscrizione ad associazioni od organizzazioni anche sindacali, promettendo in cambio vantaggi (es. progressioni di carriera, forme di salario accessorio non cumulabili, indennità non dovute) o prospettando anche, con mere allusioni, svantaggi in termini di carriera.

C) Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse :

Il dipendente ha l'**obbligo di comunicare** al proprio Dirigente l'esistenza di **rapporti in qualunque modo retribuiti** intrattenuti **nei tre anni precedenti** all'assegnazione all'Ufficio *con soggetti privati (cittadini- operatori economici potenzialmente appaltatori e professionisti avvocati, ingegneri, commercialisti etc.)* che abbiano **interessi in attività o in decisioni dell'ufficio medesimo limitatamente alle pratiche affidate al dipendente.**

In sede di prima applicazione, la comunicazione prevista al comma 1 deve essere effettuata da ciascun dipendente entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Codice, mediante l'utilizzo del modello riportato allegato sub D.

La comunicazione deve essere resa :

ogni volta che il dipendente è assegnato ad un ufficio diverso da quello di precedente assegnazione e nel termine di 15 giorni dalla stessa assegnazione;

Il Dirigente *dovrà verificare in concreto l'esistenza del conflitto di interesse.*

Ove il Dirigente ravvisi il conflitto d'interesse, dovrà redigere apposito verbale *da* trasmettere in copia al Dirigente del Settore Risorse Umane e Organizzazione, ai fini della raccolta delle casistiche comunicate e assegnare il dipendente ad altro Ufficio o avocare a sé la pratica.

I Dirigenti dovranno effettuare la comunicazione di cui al comma 1) al Responsabile della Prevenzione con lo stesso contenuto sopra indicato ed il Responsabile della Prevenzione, effettuata la valutazione del caso concreto, adotterà gli opportuni provvedimenti volti a far cessare il conflitto d'interessi.

- 3) Il dipendente ha, altresì, *l'obbligo comunicare al proprio Dirigente (i Dirigenti al Responsabile della Prevenzione della Corruzione) la propria astensione dal prendere decisioni* ovvero **dallo svolgere le attività** a lui spettanti in presenza di un *conflitto, anche solo potenziale*, di interesse personale o familiare (parenti o affini entro il 2° grado, il coniuge o il convivente) patrimoniale o non patrimoniale. Costituisce interesse non patrimoniale l'intento di assecondare pressioni politiche anche degli Amministratori dell'Ente, sindacali anche delle RSU, o dei superiori gerarchici.
Le astensioni devono essere comunicate, altresì, al Dirigente del Settore Risorse Umane e Organizzazione, che le raccoglie redigendo annualmente un elenco delle casistiche pervenute.
- 4) Il dipendente ha *l'obbligo di comunicare*, con un congruo termine di preavviso, al proprio Dirigente *ogni fattispecie* e le relative ragioni, di *astensione* dalla **partecipazione a decisioni o attività** che, anche senza generare un conflitto d'interessi, *possono coinvolgere (o comunque produrre effetti) interessi*:
- a) propri o di parenti e affini entro il 2° grado o del coniuge o del convivente;
 - b) di persone con le quali vi siano rapporti di frequentazione abituale;
 - c) di soggetti od organizzazioni con i quali vi sia una causa pendente o grave inimicizia;
 - d) di persone con le quali vi siano rapporti di debito o credito significativi;
 - e) di soggetti od organizzazioni di cui il dipendente sia tutore, curatore, procuratore o agente;
 - f) di Enti o Associazioni anche non riconosciute, comitati, società, stabilimenti di cui il dipendente sia amministratore o gerente o dirigente.
 - g) in ogni altro caso in cui vi siano gravi ragioni di convenienza.

Sull'astensione del dipendente decide il Responsabile di Settore il quale **valuta** *se gli interessi appartenenti a soggetti "non indifferenti" per il dipendente siano suscettibili di intaccare l'imparzialità della partecipazione al procedimento.*

Nei riguardi dei Dirigenti, la valutazione delle iniziative da assumere sarà effettuata dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

I casi di astensione sono comunicati al Dirigente del Settore Organizzazione, Risorse Umane e Sistemi Informativi, che li raccoglie redigendo annualmente un elenco delle casistiche pervenute.

Il "conflitto di interessi" può essere definito come quella circostanza in cui l'azione del pubblico funzionario, per definizione orientata unicamente alla cura dell'interesse della collettività, è ostacolata o potrebbe essere ostacolata da un interesse secondario personale o, comunque, privato, del pubblico funzionario medesimo o di persone a esso collegate da vincoli di parentela, affinità o amicizia.

Il "conflitto di interessi" si configura, pertanto, allorché il dipendente pubblico è tenuto ad assumere decisioni o a svolgere attività inerenti i suoi compiti che possano essere collegati a interessi personali oppure interessi del coniuge, di conviventi, di parenti ed affini entro il secondo grado o relativi a soggetti con i quali il dipendente intrattenga frequentazioni abituali.

Per "frequentazione abituale" si intendono vincoli di frequentazione connotati da rapporti costanti e frequenti tra soggetti appartenenti ad una cerchia circoscritta di persone che hanno una *effectio familiaritatis*, ossia vivono in familiarità ed hanno interessi comuni.

In relazione alla natura di tali interessi, va evidenziato che, oltre agli interessi di carattere patrimoniale, può trattarsi anche di interessi propri di soggetti o di organizzazioni di cui il

dipendente pubblico sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni, comitati, società nei cui confronti il dipendente pubblico abbia poteri di gestione, o dei quali sia dirigente.

Articolo 10

MASSIMA COLLABORAZIONE CON ALTRE PP.AA.

- 1) Al fine di favorire una Amministrazione moderna, al di fuori da logiche di isolamento autoreferenziale, in grado cioè di colloquiare e scambiare informazioni nella logica di un migliore servizio al cittadino, il dipendente deve assicurare lo scambio e la trasmissione delle informazioni e dei dati in qualsiasi forma anche telematica, nel rispetto della vigente normativa.
- 2) Ai fini di cui sopra, il dipendente assicura in modo regolare e completo la pubblicazione, sul sito istituzionale dell'Ente alla Sezione "Amministrazione Trasparente", delle informazioni, dei dati e degli atti previsti nel D.Lgs. n.33/2013, nelle deliberazioni CIVIT n.50 e 71 dell'anno 2013 nonché nel Programma triennale della trasparenza, allegato al Piano di prevenzione della corruzione.
- 3) In applicazione dell'art.6, comma 1, lett. d) della Legge n.241/1990 a mente del quale "*Ogni Responsabile di procedimento cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni*", ogni Dirigente dovrà individuare i Responsabili dei singoli procedimenti di pubblicazione ove diversi dai responsabili di procedimento. Tale indicazione andrà trasmessa per iscritto al Responsabile della prevenzione della corruzione ed al Responsabile della trasparenza.
- 4) In ogni caso i Dirigenti devono operare costantemente per garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare.
- 5) Il dipendente, altresì, ha l'obbligo di tracciare i processi decisionali adottati attraverso un adeguato supporto documentale che consenta in ogni momento la sua replicabilità. Non è pertanto ammesso che una qualsiasi fase di un procedimento sia adempiuta in modo verbale senza supporto di adeguata documentazione, fatti comunque salvi i casi di estrema ed inderogabile urgenza da cui possa derivare danno all'Amministrazione; in tal caso interventi o iniziative adottate d'urgenza dovranno essere documentate a consuntivo.

Articolo 11

OBBLIGHI CONNESSI AL RAPPORTO CON I COLLEGHI

- 1) Al fine di favorire la cooperazione tra colleghi sul luogo di lavoro, nell'ottica di realizzare il comune obiettivo di offrire una risposta effettiva e tempestiva alle istanze del cittadino, è vietato al dipendente di adottare condotte dilatorie volte a ritardare il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza o volte a far ricadere su altri dipendenti attività o decisioni di propria spettanza. Il Dirigente vigila su eventuali deviazioni dovute a negligenza di alcuni dipendenti e, nel rispetto di un'equa distribuzione dei carichi di lavoro, disciplina anche per le vie brevi eventuali conflitti di competenza fra i dipendenti assegnati (alla struttura diretta), che sono tenuti ad adeguarsi immediatamente alle disposizioni impartite. I conflitti di competenza fra i Dirigenti sono risolti dal Segretario Generale.
- 2) I permessi di astensione dal lavoro previsti dalla legge o dai contratti collettivi devono essere richiesti dal dipendente con un congruo anticipo, salve motivate ragioni d'urgenza. E'

obbligo dell'interessato produrre al Settore Organizzazione, Risorse Umane e Sistemi Informativi la documentazione giustificativa dell'assenza.

Articolo 12

OBBLIGHI CONNESSI AL RAPPORTO CON IL PUBBLICO

- 1) L'Amministrazione Comunale dedica particolare attenzione al comportamento che il dipendente deve tenere con il pubblico, sia "de visu", che attraverso posta elettronica o cartacea.

Si enunciano di seguito i seguenti obblighi di condotta:

A) Obbligo di cortesia e precisione:

il dipendente opera con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità e, nel rispondere alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica, opera nella maniera più completa e accurata possibile.

Qualora non sia competente a provvedere in merito ad una richiesta, per posizione rivestita o per materia, indirizza l'interessato al funzionario ed ufficio competente della Amministrazione Comunale, anche se ciò può comportare l'impegno dell'esame, sia pure sommario, della pratica o domanda.

Il dipendente non deve rifiutare con motivazioni generiche prestazioni cui è tenuto, deve rispettare gli appuntamenti con i cittadini, salvo impedimento motivato (es. malattia, permesso per un urgente motivo personale o familiare) e deve rispondere senza ritardo ai loro reclami.

Nelle operazioni da svolgersi e nella trattazione delle pratiche, il dipendente rispetta l'ordine cronologico, salvo diverse esigenze di servizio o diverso ordine di priorità stabilito dall'Amministrazione per iscritto.

B) Obbligo di fornire spiegazioni:

il dipendente fornisce informazioni e notizie relative ad atti od operazioni amministrative in corso o conclusi.

Tuttavia, al di fuori dei casi consentiti, il dipendente non anticipa né assume alcun impegno in ordine all'esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti l'Ufficio.

Qualora richiesto di fornire documenti, informazioni non accessibili in quanto coperti da segreto d'ufficio o da riservatezza, il dipendente informa il richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta.

Il dipendente, inoltre, fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti dell'Ufficio dei quali ha la responsabilità ed il coordinamento.

Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti dell'Amministrazione.

Detto comportamento risulterà ancor più grave in campagna elettorale nel corso della quale è vietato ai dipendenti distribuire al pubblico volantini ed altro materiale.

C) Obbligo di rispetto degli standards di qualità:

Il dipendente che presta la propria attività lavorativa in un Settore che fornisce servizi al pubblico cura il rispetto degli standards di qualità e di quantità fissati dall'Amministrazione anche nelle Carte dei Servizi.

Il dipendente opera al fine di assicurare la continuità del servizio, di consentire agli utenti la

scelta tra i diversi erogatori e di fornire loro informazioni sulle modalità di prestazione del servizio e sui livelli di qualità. A tal fine il dipendente avrà cura di aggiornarsi in relazione sia ai contenuti del servizio da rendere che alle modalità di semplificazione di pratiche burocratiche e di pesanti procedure a carico del cittadino.

Articolo 13

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

1. Le previsioni del piano triennale di prevenzione della corruzione costituiscono obblighi per i dipendenti ed i dirigenti e la loro violazione determina comunque la maturazione di responsabilità disciplinari.
2. Ciascun dipendente è tenuto alla massima collaborazione con le strutture competenti dell'Ente in relazione alla prevenzione della corruzione ed alla verifica della responsabilità disciplinare derivanti dalla violazione delle disposizioni di Legge, contratto, regolamento, Codice Disciplinare, Codice di Comportamento e Piano per la Prevenzione della Corruzione.
3. Da tale dovere di collaborazione discendono:
 - ⇒ l'obbligo per il dipendente, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, di comunicare – non appena ne viene a conoscenza – al Responsabile della prevenzione, di essere stato sottoposto a procedimento di prevenzione ovvero a procedimento penale per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale.
 - ⇒ La possibilità di denuncia di comportamenti illeciti o comunque di fatti e circostanze valutabili nell'ambito penale o disciplinare.
4. Qualora il dipendente sia a conoscenza di fatti valutabili ai fini predetti, è sua facoltà, a seconda delle circostanze:
 - la denuncia diretta all'Autorità Giudiziaria o alla Corte dei Conti o all'autorità nazionale anticorruzione (ANAC);
 - la denuncia diretta al proprio superiore gerarchico;
 - la denuncia diretta al Responsabile per la prevenzione della corruzione.
5. Il dipendente che denuncia l'illecito è tutelato nei modi previsti dalla Legge e, di conseguenza, l'Amministrazione è tenuta a garantire, nell'ambito dell'eventuale procedimento disciplinare avviato nei confronti del segnalato, la riservatezza dell'identità del segnalante. Se l'addebito contestato si fonda su altri elementi e riscontri oggettivi in possesso dell'Amministrazione o che la stessa abbia autonomamente acquisito a prescindere dalla segnalazione, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso.
6. Invece, quando la contestazione che ha dato origine al procedimento disciplinare si basa unicamente sulla denuncia del dipendente pubblico, colui che è sottoposto al procedimento disciplinare può accedere al nominativo del segnalante, anche in assenza del consenso di quest'ultimo, solo se ciò sia “assolutamente indispensabile” per la propria difesa. La decisione finale sulla effettiva fondatezza che la conoscenza del nominativo del soggetto che ha effettuato la segnalazione sia assolutamente indispensabile per la difesa del dipendente sottoposto a procedimento disciplinare, è assunta dall'Ufficio procedimenti disciplinari o dal Dirigente titolare del procedimento disciplinare per competenza.
7. Il dipendente non può, al di fuori dell'ipotesi di accertata calunnia, diffamazione, mobbing, essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente

alla denuncia.

8. Onde evitare che il dipendente ometta di effettuare segnalazioni di illecito per timore di subire conseguenze pregiudizievoli, è stata resa operativa la seguente casella di posta elettronica:

responsabile dellacorruzione@comune.grosseto.it

casella alla quale potranno scrivere dipendenti e non, segnalando casi di illeciti concreti o potenziali. Alla casella suddetta avrà accesso esclusivamente il Responsabile della prevenzione dalla corruzione.

9. Per garantire la tutela del dipendente che segnala illeciti (c.d. Whistleblower), l'Amministrazione adotta la seguente procedura:
- a) Il dipendente che intende segnalare un illecito deve farlo compilando un modulo che è reperibile sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "*Amministrazione trasparente*", sottosezione "*Altri contenuti-Corruzione*", nel quale sono specificate altresì le modalità di compilazione e di invio. Resta fermo che la segnalazione potrà essere presentata anche con dichiarazione diversa da quella prevista nel modulo, purché contenente gli elementi essenziali indicati in quest'ultimo. La segnalazione ricevuta da qualsiasi soggetto diverso dal Responsabile della prevenzione della corruzione deve essere tempestivamente inoltrata dal ricevente al Responsabile della prevenzione della corruzione. Nel caso in cui la segnalazione riguardi il Responsabile della prevenzione della Corruzione il dipendente potrà inviare la propria segnalazione all'ANAC.
 - b) il Responsabile della prevenzione della corruzione, se indispensabile, richiede chiarimenti al segnalante e/o a eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione, con l'adozione delle necessarie cautele;
 - c) il Responsabile della prevenzione della corruzione, sulla base di una valutazione dei fatti oggetto della segnalazione, può decidere, in caso di evidente e manifesta infondatezza, di archiviare la segnalazione. In caso contrario, valuta a chi inoltrare la segnalazione in relazione ai profili di illiceità riscontrati tra i seguenti soggetti: Dirigente della struttura cui è ascrivibile il fatto; Ufficio procedimenti disciplinari; Autorità giudiziaria; Corte dei Conti; ANAC; Dipartimento della funzione pubblica. La valutazione del Responsabile della prevenzione della corruzione dovrà concludersi entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della segnalazione.
 - d) i dati e i documenti oggetto della segnalazione vengono conservati a norma di legge;
 - e) La documentazione cartacea relativa ad una segnalazione dovrà essere inserita in busta chiusa inviata all'Ufficio protocollo, che la trasmette al Responsabile della prevenzione della corruzione.

Articolo 14 DIRIGENTI

- 1) I Dirigenti sono tenuti ad assumere atteggiamenti leali e trasparenti, impegnati al miglioramento della qualità delle attività svolte nonché adottare un comportamento esemplare ed imparziale nei rapporti con i colleghi, i collaboratori e i destinatari dell'azione amministrativa ed avere un comportamento integerrimo.
- 2) Essi devono assumere tutte le iniziative necessarie per il benessere organizzativo, con particolare riferimento alla instaurazione di rapporti cordiali e rispettosi tra i collaboratori, garantendo un intervento immediato nei casi di conflitto che si determinino tra gli stessi. Devono inoltre assumere le iniziative necessarie per la circolazione delle informazioni e l'aggiorna-

mento del personale. Devono inoltre assegnare l'istruttoria delle pratiche sulla base di un'equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacità, delle attitudini e della professionalità del personale a disposizione. Devono affidare gli incarichi aggiuntivi in base alla professionalità e, per quanto possibile, secondo criteri di rotazione. Della violazione di queste previsioni, ferma restando la maturazione di responsabilità disciplinare o di altro genere di responsabilità, si tiene conto nella valutazione nell'ambito dei fattori riferiti alle capacità manageriali.

- 3) Essi all'atto del conferimento dell'incarico comunicano, entro i 10 giorni successivi, al Responsabile della prevenzione della corruzione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possono porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e se hanno parenti e affini entro il 2° grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con il Settore che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni e nelle attività inerenti al Settore. In fase di prima applicazione tali informazioni sono fornite entro i 30 giorni successivi alla entrata in vigore del presente Codice. (mediante l'utilizzo del modello allegato sub E.
- 4) Entro i 20 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione, forniscono le informazioni sulla propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei redditi soggette ad IRPEF.

Articolo 15 CONTRATTI

- 1) Nella conclusione di accordi o nella stipula di contratti per conto dell'Ente, nonché nella esecuzione, in applicazione delle previsioni dettate dal D.P.R. n. 62/2013:
 - ⇒ è vietato il ricorso all'intermediazione di terzi e la corresponsione o promessa di utilità a titolo di intermediazione, fatti salvi i casi decisi dall'Ente di ricorso a professionalità previste in specifici albi;
 - ⇒ è vietato al Dirigente di concludere per conto dell'Amministrazione contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con le imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'art.1342 c.c. (contratti conclusi mediante moduli o formulari). In tali casi, egli si deve astenere, dandone comunicazione al Responsabile della prevenzione della corruzione.
- 2) I Dirigenti garantiscono il rispetto del principio di pubblicità nelle procedure di individuazione dei soggetti esterni cui affidare beni, servizi ed opere pubbliche, qualunque ne sia l'importo, nonché di scelta sulla base di criteri selettivi predeterminati e finalizzati alla migliore tutela degli interessi dell'Ente.

Articolo 16 VIGILANZA ONERI

- 1) Le attività di vigilanza e controllo sono svolte dai Dirigenti.
- 2) Esse sono svolte dal Responsabile della prevenzione della corruzione nei confronti dei Dirigenti, nonché tutte le volte che viene svolta una specifica segnalazione e, comunque, in termini complessivi e generali per l'Ente.
- 3) Il Nucleo di Valutazione o O.I.V. effettua una attività di verifica complessiva dell'applicazione del presente Codice e tiene conto degli esiti di tale attività nello svolgimento delle sue

- attività, proponendo all'Ente tutte le misure organizzative ritenute necessarie.
- 4) Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio comunale. Infatti gli adempimenti sopra indicati verranno svolti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già a disposizione.
 - 5) Con cadenza annuale, di norma entro la fine del mese di novembre, il Responsabile per la prevenzione della corruzione, acquisite le informazioni da parte dell'ufficio per i procedimenti disciplinari, monitora gli effetti determinati dal presente Codice, nonché il numero e le tipologie di infrazione che si sono registrate, ai fini dell'aggiornamento del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e dell'eventuale modifica del presente Codice di comportamento integrativo.

Articolo 17

RESPONSABILITA' CONSEGUENTE ALLA VIOLAZIONE

- 1) La violazione degli obblighi previsti dal presente Codice integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio. Essa, pertanto, è fonte di responsabilità disciplinare accertata all'esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni di cui all'art. 3, comma 1, CCNL 11/04/2008.
- 2) La violazione delle disposizioni contenute nel presente Codice, nonché degli obblighi previsti dal Piano triennale di prevenzione della corruzione, dà luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del pubblico dipendente.
- 3) Le sanzioni applicabili sono quelle previste dalla legge, dai Regolamenti e dai Contratti Collettivi (principio di tassatività), incluse quelle espulsive che possono essere applicate esclusivamente nei casi, da valutare in relazione alla gravità, di violazione delle disposizioni di cui agli art.4 , art.5 comma 2, art.14 comma 2, primo periodo, recidiva negli illeciti di cui agli art. 4, comma 6, art. 6 comma 2, esclusi i conflitti meramente potenziali, art.13, comma 9, primo periodo del D.P. R. n.62/2013;
- 4) La violazione grave e reiterata delle norme del presente Codice comporta, ai sensi del combinato disposto dell'art.54 comma 3, e dell'art.55 quater comma 1 del D.Lgs. n.165/2001, l'applicazione del licenziamento disciplinare senza preavviso.

Articolo 18

DISPOSIZIONI DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente Codice si fa rinvio al D.P.R. n.62/2013, al Codice Disciplinare ed al Regolamento Comunale per i procedimenti disciplinari.

(Allegato sub D)

OGGETTO: Dichiarazione resa ai sensi dell'art 9 lettere b) e c) del Codice di Comportamento-Partecipazione ad Associazioni ed Organizzazioni - Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse

Il/La sottoscritto/a _____,
nato/a _____ (___), il _____ residente in
_____ (___), Via _____, n.
_____ nella qualità di _____ presso il Comune di Grosseto

DICHIARA

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:

1. la propria collaborazione con soggetti privati in atto o avuta negli ultimi tre anni, precisando:

a) se tali rapporti siano rapporti diretti _____

b) o indiretti _____

c) la retribuzione (danaro o altra utilità) _____

d) se in prima persona o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione e precisamente:

e) _____

f)

g) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti il Settore/Servizio limitatamente alle pratiche affidate e precisamente:

1. La propria adesione o appartenenza ad associazioni o organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interesse possano interferire con lo svolgimento dell'attività del Settore/Servizio.

Data _____

Il Dipendente

Allegato sub E)

OGGETTO: Dichiarazione resa ai sensi dell'art 14, comma 3 – Comunicazione partecipazioni azionarie e interessi finanziari e conflitti di interesse.

Il/La sottoscritto/a _____,

nato/a _____ (___),

il ___/___/___ residente in _____ (___),

Via _____, n. _____ nella qualità di

Dirigente _____ presso il Comune di Grosseto

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

DICHIARA

⇒ le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possono porlo in conflitto di interesse con la funzione che svolge:

⇒ eventuali parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche, professionali o economiche che lo pongano in contatti frequenti con il Settore che dirige o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti al Settore e precisamente:

Fornisce le seguenti informazioni sulla propria situazione patrimoniale e sulla dichiarazione dei redditi 2013:

Data _____

Il Dirigente
